

# Gazzetta ufficiale

# L 169

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

65° anno  
27 giugno 2022

Sommario

### I Atti legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione** ..... 1
- ★ **Regolamento (UE) 2022/992 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati <sup>(1)</sup>** ..... 43

#### DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare <sup>(1)</sup>** ..... 45

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## I

(Atti legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2022/991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2022

**che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 88,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> per sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.
- (2) Il panorama della sicurezza in Europa è mutevole, ed è caratterizzato da minacce sempre più complesse e in costante evoluzione. Terroristi e altri criminali sfruttano la trasformazione digitale e le nuove tecnologie, in particolare l'interconnettività e i confini sempre più labili fra il mondo fisico e quello digitale, ad esempio celando i loro reati o la loro identità attraverso l'impiego di tecniche sempre più sofisticate. Terroristi e altri criminali hanno dimostrato di sapere adattare le loro modalità operative e sviluppare nuove attività criminali in tempi di crisi, anche facendo ricorso a strumenti che si servono della tecnologia per moltiplicare ed espandere la gamma e la portata delle loro attività criminali. Il terrorismo resta una minaccia significativa per la libertà e lo stile di vita dei cittadini dell'Unione.
- (3) Minacce in evoluzione e complesse si diffondono a livello transfrontaliero, includono una varietà di forme di criminalità, e si manifestano in gruppi organizzati a vocazione policriminale, dediti a un'ampia gamma di attività criminali. Per affrontare queste minacce transnazionali in materia di sicurezza non è sufficiente agire a livello nazionale e cooperare a livello transfrontaliero, le autorità competenti degli Stati membri hanno quindi fatto sempre più spesso ricorso al sostegno e alla competenza offerti da Europol per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/794, l'importanza operativa dei compiti svolti da Europol è aumentata sostanzialmente. Inoltre, il diverso contesto delle minacce modifica la portata e il tipo di aiuto di cui gli Stati membri necessitano, e che si aspettano da Europol, per proteggere i cittadini.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 4 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 maggio 2022.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

- (4) Il presente regolamento dovrebbe pertanto attribuire a Europol compiti aggiuntivi così da consentirle di sostenere meglio le autorità competenti nazionali degli Stati membri, preservando appieno le competenze degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il rafforzamento del mandato di Europol dovrebbe essere equilibrato da un potenziamento delle garanzie dei diritti fondamentali, nonché dall'aumento della rendicontabilità, della responsabilità e del controllo, compresi il controllo di natura parlamentare e il controllo attraverso il consiglio di amministrazione di Europol («consiglio di amministrazione»). Per consentire a Europol di adempiere al suo mandato rafforzato, dovrebbe essere dotato di risorse umane e finanziarie adeguate a sostenere i suoi compiti aggiuntivi.
- (5) Poiché l'Unione è esposta alle crescenti minacce di gruppi criminali organizzati e al rischio di attentati terroristici, un'efficace risposta a livello di autorità competenti deve quindi comportare la disponibilità di unità speciali d'intervento interoperative, bene addestrate e specializzate nel controllo delle situazioni di crisi provocate dall'uomo. Nell'Unione, le unità speciali d'intervento degli Stati membri cooperano sulla base della decisione 2008/617/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup>. Europol dovrebbe essere in grado di fornire sostegno a tali unità speciali d'intervento mediante supporto tecnico e finanziario, integrando gli sforzi intrapresi dagli Stati membri.
- (6) Recentemente gli attacchi informatici su larga scala, compresi quelli provenienti da paesi terzi, hanno preso di mira soggetti sia pubblici che privati, in molte giurisdizioni dell'Unione e anche al di fuori di essa, colpendo vari settori fra cui i trasporti, la sanità e i servizi finanziari. La prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento degli attacchi informatici in questione sono sostenuti dal coordinamento e dalla cooperazione fra i pertinenti interlocutori, comprese l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), istituita dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, le autorità competenti per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, le autorità competenti degli Stati membri e le parti private. Per garantire una cooperazione efficace tra tutti i pertinenti interlocutori a livello dell'Unione e a livello nazionale sugli attacchi e le minacce informatici, Europol dovrebbe cooperare con l'ENISA, in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori che rientrano nelle loro rispettive competenze.
- (7) I criminali ad alto rischio svolgono un ruolo di comando nelle reti criminali e le loro attività criminali rappresentano un rischio elevato per la sicurezza interna dell'Unione. Per contrastare i gruppi criminali organizzati ad alto rischio e i loro leader, Europol dovrebbe poter aiutare gli Stati membri a concentrare la loro risposta investigativa sull'identificazione dei membri e dei leader di tali reti, delle loro attività criminali e delle loro risorse finanziarie.
- (8) Le minacce poste dalle forme gravi di criminalità richiedono una risposta coordinata, coerente, multidisciplinare e multiagenzia. Europol dovrebbe essere in grado di facilitare e di supportare le iniziative per la sicurezza basate sull'intelligence lanciate dagli Stati membri — come la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) — volte a individuare, classificare in ordine di priorità e affrontare le minacce poste dalle forme gravi di criminalità. Europol dovrebbe essere in grado di prestare a tali iniziative supporto amministrativo, logistico, finanziario e operativo.
- (9) Il sistema d'informazione Schengen (SIS), istituito nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale dal regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, rappresenta uno strumento fondamentale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In quanto punto nodale di scambio di informazioni, Europol riceve e detiene informazioni preziose da paesi terzi e da organizzazioni internazionali sulle persone sospettate di essere implicate in reati che rientrano negli obiettivi di Europol. Nel quadro dei suoi obiettivi e del suo compito di fornire sostegno agli Stati membri per prevenire e combattere la criminalità grave e il terrorismo, Europol dovrebbe sostenere gli Stati

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 73).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

<sup>(5)</sup> Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

membri nel trattamento dei dati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali a Europol raccomandando che gli Stati membri inseriscano nel SIS segnalazioni sotto una nuova categoria di segnalazioni di informazioni nell'interesse dell'Unione («segnalazioni di informazioni»), allo scopo di mettere tali segnalazioni di informazioni a disposizione degli utenti finali del SIS. A tal fine, dovrebbe essere istituito un meccanismo di comunicazione periodica per far sì che gli Stati membri ed Europol siano informati in merito all'esito della verifica e dell'analisi di tali dati e all'eventuale inserimento di informazioni nel SIS. Le modalità di cooperazione tra gli Stati membri per il trattamento di tali dati e l'inserimento di segnalazioni nel SIS, in particolare per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, dovrebbero essere oggetto di un coordinamento continuo tra gli Stati membri. Il consiglio di amministrazione dovrebbe precisare i criteri in base ai quali dovrebbe essere possibile per Europol formulare proposte per l'inserimento di tali segnalazioni di informazioni nel SIS.

- (10) Europol ha un importante ruolo da svolgere a sostegno del meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio <sup>(7)</sup>. Europol dovrebbe pertanto, su richiesta degli Stati membri, contribuire con le sue competenze, analisi, relazioni e altre informazioni pertinenti al meccanismo di valutazione e monitoraggio a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.
- (11) Le valutazioni dei rischi aiutano ad anticipare le nuove tendenze e affrontare le nuove minacce derivanti dalle forme gravi di criminalità e dal terrorismo. Per aiutare la Commissione e gli Stati membri a svolgere efficaci valutazioni dei rischi, Europol dovrebbe fornire alla Commissione e agli Stati membri analisi delle valutazioni della minaccia basate sulle informazioni di cui è in possesso relative ai fenomeni e alle tendenze criminali, fatta salva la normativa dell'Unione sulla gestione dei rischi doganali.
- (12) Affinché i finanziamenti dell'Unione alla ricerca sulla sicurezza possano conseguire il loro obiettivo nell'assicurare che la ricerca sviluppi le sue piene potenzialità e possa rispondere alle necessità delle attività di contrasto, Europol dovrebbe assistere la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per gli obiettivi di Europol. Ove opportuno, dovrebbe essere possibile per Europol diffondere i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione nel quadro del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione dei pertinenti organi dell'Unione. Al momento di progettare e concettualizzare le attività di ricerca e innovazione pertinenti agli obiettivi di Europol, Europol dovrebbe poter consultare, se del caso, il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione. Europol dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interessi. Europol non dovrebbe ricevere finanziamenti da un determinato programma quadro dell'Unione ove assiste la Commissione nell'individuazione dei principali temi di ricerca o nell'elaborazione e attuazione di tale programma. È importante che Europol possa fare affidamento sulla fornitura di finanziamenti, affinché possa aiutare gli Stati membri e la Commissione nel settore della ricerca e dell'innovazione.
- (13) L'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti. A tal fine, il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione. Gli investimenti esteri diretti nelle tecnologie emergenti meritano particolare attenzione in quanto possono avere implicazioni significative per la sicurezza e l'ordine pubblico, in particolare quando tali tecnologie vengono utilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri. Tenuto conto della partecipazione di Europol nel monitoraggio delle tecnologie emergenti e del suo coinvolgimento nello sviluppo di nuove modalità di utilizzo di tali tecnologie a fini di contrasto, in particolare attraverso il suo laboratorio per l'innovazione e attraverso il polo d'innovazione dell'UE per la sicurezza interna, Europol dispone di ampie conoscenze in merito alle opportunità offerte da tali tecnologie e ai rischi associati al loro utilizzo. Dovrebbe pertanto essere possibile sostenere gli Stati membri nel controllo di investimenti esteri diretti nell'Unione e dei relativi rischi per la sicurezza riguardanti imprese che forniscono tecnologie, compresi software, usate da Europol per prevenire o indagare su forme di criminalità che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol ovvero tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate per agevolare il terrorismo. In tale contesto, le competenze di Europol dovrebbero sostenere il controllo degli investimenti esteri diretti e dei relativi rischi per la sicurezza. In particolare, è opportuno considerare se l'investitore estero è già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza, se sussiste un rischio grave che l'investitore estero svolga attività illegali o criminali e se l'investitore estero è controllato direttamente o indirettamente dal governo di un paese terzo, anche mediante sovvenzioni.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

- (14) Europol fornisce competenze specializzate per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Su richiesta di uno Stato membro, il personale Europol dovrebbe essere in grado di fornire sostegno operativo, in operazioni e indagini, alle autorità competenti di tale Stato membro, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni e fornendo supporto forense e tecnico nelle operazioni e nelle indagini, anche nel contesto di squadre investigative comuni. Su richiesta di uno Stato membro, il personale Europol dovrebbe essere autorizzato a essere presente all'atto dell'esecuzione di misure investigative in tale Stato membro. Il personale Europol non dovrebbe avere il potere di eseguire misure investigative.
- (15) Uno degli obiettivi di Europol è sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. Per rafforzare tale sostegno, il direttore esecutivo di Europol («direttore esecutivo») dovrebbe poter proporre alle autorità competenti di uno Stato membro di avviare, svolgere o coordinare un'indagine su una forma di criminalità che riguardi solo tale Stato membro ma che leda un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. Europol dovrebbe informare Eurojust e, se del caso, la Procura europea («EPPO») istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio<sup>(9)</sup> di tali proposte.
- (16) La divulgazione dell'identità e di alcuni dati personali di persone sospettate o condannate che sono ricercate in base a una decisione giudiziaria nazionale, aumenta le possibilità dello Stato membro di localizzare e arrestare tali persone. Per sostenere gli Stati membri nella localizzazione e arresto di tali individui, Europol dovrebbe poter pubblicare sul proprio sito web informazioni sui latitanti più ricercati d'Europa per quanto riguarda reati nell'ambito degli obiettivi di Europol. Allo stesso fine, Europol dovrebbe agevolare la comunicazione di informazioni su tali persone agli Stati membri e a Europol da parte dei cittadini.
- (17) Europol dovrebbe poter trattare i dati personali, una volta accertato che tali dati rientrano nei suoi obiettivi, nei quattro scenari seguenti. Nel primo scenario, i dati personali ricevuti sono relativi a una delle categorie di interessati elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794 («allegato II»). Nel secondo scenario, i dati personali ricevuti sono costituiti da dati investigativi che contengono dati che non riguardano una delle categorie di interessati elencate nell'allegato II ma che sono stati forniti, in seguito a una richiesta di sostegno a Europol per un'indagine penale specifica, da parte di uno Stato membro, dall'EPPO, da Eurojust o da un paese terzo, a condizione che tale Stato membro, l'EPPO, Eurojust o tale paese terzo siano autorizzati a trattare tali dati investigativi conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale. In tale scenario, Europol dovrebbe essere in grado di trattare tali dati investigativi fintantoché ciò contribuisce a tale indagine penale specifica. Nel terzo scenario, i dati personali ricevuti potrebbero non riguardare le categorie di interessati elencate nell'allegato II e potrebbero non essere stati forniti in seguito a una richiesta di sostegno a Europol per un'indagine penale specifica. In questo caso, dovrebbe essere possibile per Europol verificare se tali dati personali riguardano una di tali categorie di interessati. Nel quarto scenario, i dati personali ricevuti sono stati presentati per progetti di ricerca e innovazione che non riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II.
- (18) Conformemente all'articolo 73 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(10)</sup>, se del caso e nella misura del possibile, Europol opera una chiara distinzione tra i dati personali che riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II.
- (19) Qualora gli Stati membri si avvalgano dell'infrastruttura di Europol per scambiare dati personali relativi a forme di criminalità che non rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quest'ultima non dovrebbe avere accesso a tali dati e dovrebbe essere considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 87 del regolamento (UE) 2018/1725. In tali casi Europol dovrebbe essere in grado di processare i dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II. Qualora gli Stati membri si avvalgano dell'infrastruttura di Europol per scambiare dati personali relativi a forme di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol e qualora concedano a Europol l'accesso a tali dati, gli obblighi connessi alle categorie di interessati elencate nell'allegato II dovrebbero applicarsi a qualsiasi altro trattamento di tali dati da parte di Europol.

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (20) Nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, Europol dovrebbe poter verificare se i dati personali ricevuti nel contesto della prevenzione e della lotta contro forme di criminalità rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi riguardano una delle categorie di interessati elencate nell'allegato II. Europol dovrebbe pertanto poter effettuare un'analisi preliminare dei dati personali ricevuti al solo scopo di determinare se riguardino queste categorie raffrontandoli con i dati personali già in suo possesso, senza svolgere ulteriori analisi di tali dati personali. Tale analisi preliminare dovrebbe avvenire separatamente e prima del trattamento dei dati da parte di Europol a fini di controlli incrociati, analisi strategiche, analisi operative o scambi di informazioni e dopo che Europol ha stabilito che i dati in questione sono pertinenti e necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. Una volta che Europol ha accertato che tali dati personali riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II, Europol dovrebbe poter trattare tali dati personali a fini di controlli incrociati, analisi strategiche, analisi operative o scambi di informazioni. Se Europol conclude che i dati personali in questione non riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II, dovrebbe cancellare tali dati.
- (21) La categorizzazione dei dati personali in una determinata serie di dati può cambiare nel corso del tempo se nell'ambito delle indagini penali emergono nuove informazioni, ad esempio in relazione a ulteriori persone sospettate. Per tale motivo Europol dovrebbe essere autorizzata a trattare i dati personali se è strettamente necessario e proporzionato al fine di determinare le categorie di interessati a cui si riferiscono i dati in questione per un periodo fino a 18 mesi a decorrere dal momento in cui Europol verifica che tali dati rientrano tra i suoi obiettivi. Europol dovrebbe poter prorogare il termine, fino a un massimo di tre anni, in casi debitamente giustificati e a condizione che tale proroga sia necessaria e proporzionata. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) dovrebbe essere informato della proroga. Qualora il trattamento dei dati personali ai fini della determinazione delle categorie di interessati non sia più necessario e giustificato, e in ogni caso una volta decorso il periodo massimo di trattamento, Europol dovrebbe cancellare i dati personali.
- (22) La quantità di dati raccolti nell'ambito di indagini penali è sempre più consistente e le serie di dati sono diventate più complesse. Gli Stati membri sottopongono serie di dati ampie e complesse a Europol, alla quale richiedono lo svolgimento di analisi operative per identificare collegamenti con reati diversi da quello che rappresenta l'oggetto dell'indagine nell'ambito della quale sono state raccolte e con altri criminali in altri Stati membri e al di fuori dell'Unione. Dal momento che Europol può individuare tali collegamenti transfrontalieri in misura più efficace degli Stati membri solo con le loro analisi dei dati, Europol dovrebbe essere in grado di sostenere le indagini penali degli Stati membri trattando tali serie di dati ampie e complesse per identificare i collegamenti transfrontalieri a condizione che siano soddisfatte le rigorose norme e garanzie stabilite dal presente regolamento. Ove necessario per contribuire efficacemente a un'indagine penale specifica in uno Stato membro, Europol dovrebbe poter trattare i dati investigativi che le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate a trattare nell'ambito di tale indagine penale specifica conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto nazionale e successivamente fornite a Europol. Ciò si applica anche ai dati personali nel caso in cui uno Stato membro non sia stato in grado di accertare se tali dati riguardino le categorie di interessati elencate nell'allegato II. Qualora uno Stato membro, l'EPPO o Eurojust fornisca a Europol dati investigativi e chiedi l'aiuto dell'Europol per un'indagine penale specifica in corso, Europol dovrebbe poter trattare tali dati per il tempo in cui sostiene tale indagine penale specifica, in conformità delle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.
- (23) Per assicurare che qualsiasi trattamento di dati svolto nel contesto di un'indagine penale sia necessario e proporzionato, nel sottoporre dati investigativi a Europol gli Stati membri dovrebbero garantire l'osservanza del diritto dell'Unione e del diritto nazionale. Quando trasmettono dati investigativi a Europol per chiedere l'aiuto dell'Agenzia per un'indagine penale specifica, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione la portata e la complessità del trattamento dei dati in questione come pure la tipologia e l'importanza delle indagini. È opportuno che gli Stati membri informino Europol quando, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del proprio diritto nazionale, non sono più autorizzati a trattare i dati nell'ambito dell'indagine penale specifica in corso in questione. Qualora valuti l'impossibilità di sostenere un'indagine penale specifica in corso senza trattare tali dati personali, Europol dovrebbe trattare solamente i dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II. Europol dovrebbe documentare tale valutazione. Europol dovrebbe inoltre conservare tali dati mantenendo una separazione funzionale da altri dati, e dovrebbe trattarli solo se necessario per il suo sostegno all'indagine penale specifica in corso in questione, come nel caso di una nuova ipotesi investigativa.

- (24) Europol dovrebbe anche poter trattare i dati personali necessari per il suo sostegno a un'indagine penale specifica in uno o più Stati membri se tali dati sono forniti da un paese terzo, a condizione che: il paese terzo sia oggetto di una decisione di adeguatezza in conformità della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup> («decisione di adeguatezza»); un accordo internazionale con tale paese terzo sia stato concluso dall'Unione ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) («accordo internazionale»), che comprenda il trasferimento di dati personali a fini di contrasto; un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali sia stato concluso tra Europol e il paese terzo prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/794 («accordo di cooperazione»); garanzie adeguate per la protezione dei dati personali siano fornite in uno strumento giuridicamente vincolante o Europol determini, sulla base di una valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali, che tali garanzie esistono in tale paese terzo e a condizione che il paese terzo abbia ottenuto i dati nell'ambito di un'indagine penale, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto penale nazionale. Qualora un paese terzo fornisca a Europol dati investigativi, Europol dovrebbe verificare che la quantità di dati personali non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'indagine penale specifica sostenuta da Europol nello Stato membro interessato e, nella misura del possibile, che non sussistano elementi oggettivi indicanti che i dati investigativi sono stati ottenuti nel paese terzo in palese violazione dei diritti fondamentali. Qualora Europol concluda che tali condizioni non sono soddisfatte, non dovrebbe trattare i dati, bensì cancellarli. Qualora un paese terzo fornisca a Europol dati investigativi, il responsabile della protezione dei dati di Europol dovrebbe poter notificare il GEPD, se del caso.
- (25) Per garantire che uno Stato membro possa utilizzare le relazioni analitiche di Europol nell'ambito di un procedimento giudiziario facente seguito a un'indagine penale, l'Agenzia dovrebbe poter conservare i relativi dati investigativi su richiesta di tale Stato membro, dell'EPPO o di Eurojust allo scopo di garantire la veridicità, l'affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale. Europol dovrebbe conservare tali dati mantenendo una separazione funzionale da altri dati e solo fintantoché nello Stato membro è in corso il procedimento giudiziario collegato all'indagine penale in questione. Inoltre, è necessario garantire l'accesso delle autorità giudiziarie competenti così come i diritti della difesa, in particolare il diritto di avere accesso delle persone sospettate o accusate o dei loro difensori ai documenti del caso. A tal fine, Europol dovrebbe registrare tutte le prove e i metodi con cui tali prove sono state prodotte o ottenute da Europol in modo da consentire un controllo effettivo delle prove da parte della difesa.
- (26) Europol dovrebbe poter trattare i dati personali ricevuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non riguardano una delle categorie di interessati elencate nell'allegato II, conformemente al presente regolamento, in due scenari. Nel primo scenario, Europol dovrebbe essere in grado di trattare tali dati personali a sostegno di un'indagine penale o per garantire la veridicità, l'affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, a condizione che le condizioni di cui alle disposizioni transitorie relative al trattamento dei dati personali ricevuti a sostegno di un'indagine penale siano rispettate. Nel secondo scenario, Europol dovrebbe anche essere in grado di verificare se tali dati personali riguardano una delle categorie di interessati elencate nell'allegato II effettuando un'analisi preliminare di tali dati personali per un periodo fino a 18 mesi dalla data del ricevimento iniziale dei dati da parte di Europol o, in casi giustificati e previa autorizzazione del GEPD, per un periodo più lungo. La durata massima del trattamento dei dati personali ai fini dell'analisi preliminare non dovrebbe essere superiore a tre anni dalla data del ricevimento iniziale dei dati da parte di Europol.
- (27) I casi transfrontalieri di criminalità grave o di terrorismo richiedono una stretta cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri interessati. Europol fornisce strumenti per sostenere tale cooperazione nelle indagini, in particolare attraverso lo scambio di informazioni. Per rafforzare ulteriormente tale cooperazione in indagini penali specifiche per mezzo di analisi operative congiunte, gli Stati membri dovrebbero poter consentire agli altri Stati membri di accedere direttamente alle informazioni da essi fornite ad Europol, ferme restando le eventuali limitazioni generali o specifiche da essi indicate sull'accesso a tali informazioni. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito di analisi operative congiunte dovrebbe avvenire nel rispetto del presente regolamento e della direttiva (UE) 2016/680.

<sup>(11)</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- (28) Europol e l'EPPO dovrebbero stipulare un accordo di lavoro che definisca le modalità della loro cooperazione, tenendo debitamente conto delle loro rispettive competenze. Europol dovrebbe lavorare a stretto contatto con l'EPPO e, su richiesta di questa, dovrebbe sostenerne attivamente le indagini, anche fornendo supporto analitico e informazioni rilevanti, Europol dovrebbe inoltre cooperare con l'EPPO, dal momento in cui questa riceve la notizia di reato fino a quando decide se avviare l'azione penale o disporre altrimenti. Europol dovrebbe comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. Per rafforzare la cooperazione operativa tra Europol e l'EPPO, Europol dovrebbe consentire a quest'ultima di avere accesso ai dati detenuti da Europol, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo («hit/no hit») che informi solamente Europol in caso di riscontro positivo, in conformità del presente regolamento, comprese le eventuali limitazioni indicate dall'entità che ha fornito le informazioni a Europol. Se le informazioni sono oggetto di una limitazione indicata da uno Stato membro, Europol dovrebbe informare tale Stato membro affinché si conformi agli obblighi che gli incombono ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939. Lo Stato membro interessato dovrebbe successivamente informare l'EPPO conformemente alla propria procedura nazionale. Alla cooperazione di Europol con l'EPPO dovrebbero applicarsi le norme sulla trasmissione dei dati personali agli organismi dell'Unione di cui al presente regolamento. Europol dovrebbe inoltre essere in grado di assistere l'EPPO nelle indagini con analisi di serie di dati ampie e complesse, nel rispetto delle misure di salvaguardia e delle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento.
- (29) Europol dovrebbe cooperare strettamente con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per individuare i casi di frode, di corruzione e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine Europol dovrebbe trasmettere senza indugio all'OLAF ogni informazione in relazione alla quale l'Ufficio europeo per la lotta antifrode potrebbe esercitare la propria competenza. Alla cooperazione di Europol con l'OLAF dovrebbero applicarsi le norme sulla trasmissione dei dati personali agli organismi dell'Unione di cui al presente regolamento.
- (30) Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano collegamenti che vanno fuori dell'Unione. Europol può scambiare dati personali con i paesi terzi salvaguardando al tempo stesso la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Se è essenziale per le indagini su uno specifico reato che rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol, il direttore esecutivo dovrebbe poter autorizzare, caso per caso, una categoria di trasferimenti di dati personali a paesi terzi qualora tale categoria di trasferimenti riguardi la medesima situazione specifica, comprenda le stesse categorie di dati personali e le stesse categorie di interessati, sia necessaria e proporzionata ai fini dell'indagine dello specifico reato e soddisfi tutti i requisiti del presente regolamento. Per i singoli trasferimenti rientranti in una categoria di trasferimenti dovrebbe essere possibile comprendere solo alcune delle categorie di dati personali e categorie di interessati il cui trasferimento è autorizzato dal direttore esecutivo. Dovrebbe inoltre essere possibile autorizzare una categoria di trasferimenti di dati personali nelle situazioni specifiche seguenti: qualora il trasferimento di dati personali sia necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona; qualora il trasferimento di dati personali sia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; qualora il fine del trasferimento dei dati personali sia quello di salvaguardare legittimi interessi dell'interessato; o, in singoli casi, sia per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali; o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.
- (31) I trasferimenti che non sono basati sull'autorizzazione del direttore esecutivo, su una decisione di adeguatezza, su un accordo internazionale o su un accordo di cooperazione dovrebbero essere consentiti solo qualora siano fornite garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante o qualora Europol determini, sulla base di una valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali, che esistano tali garanzie. Ai fini di tale valutazione Europol dovrebbe poter tener conto degli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi che consentono lo scambio di dati personali, e se il trasferimento di dati personali deve essere soggetto a obblighi di riservatezza e al principio di specificità, così da garantire che i dati non siano trattati per finalità diverse da quella del trasferimento. Oltre a ciò, è importante che Europol consideri se i dati personali possano essere utilizzati per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano. Europol dovrebbe poter richiedere garanzie supplementari.

- (32) Per aiutare gli Stati membri nella cooperazione con le parti private che detengono informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e della lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, Europol dovrebbe poter ricevere dati personali da parti private e, in casi specifici ove necessario e proporzionato, scambiare con esse dati personali.
- (33) I criminali si avvalgono sempre più frequentemente dei servizi offerti da parti private per comunicare e per svolgere attività illecite. Gli autori di reati sessuali sfruttano i minori e condividono sulle piattaforme online in tutto il mondo fotografie e video che costituiscono materiale pedopornografico oppure li scambiano con altre persone attraverso servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. I terroristi utilizzano i servizi offerti da fornitori online per reclutare volontari, pianificare e coordinare attentati e fare propaganda. I criminali informatici approfittano della digitalizzazione delle nostre società e della mancanza di alfabetizzazione e di altre competenze digitali del pubblico in generale utilizzando tecniche di phishing e di ingegneria sociale per commettere altri tipi di reati informatici come truffe online, attacchi ransomware e frodi nei pagamenti. Come conseguenza del maggior uso dei servizi online da parte dei criminali, le parti private detengono quantità sempre maggiori di dati personali, compresi dati relativi agli abbonati, al traffico e al contenuto, che sono potenzialmente rilevanti per le indagini penali.
- (34) Dato che internet non ha frontiere, è possibile che il fornitore di servizi online e l'infrastruttura digitale in cui sono conservati i dati personali siano ciascuno soggetti a giurisdizioni nazionali diverse, o nell'Unione o al di fuori di essa. Le parti private possono quindi essere in possesso di serie di dati che sono rilevanti ai fini delle attività di contrasto e che contengono dati personali che rientrano nelle competenze di più giurisdizioni, così come dati personali che non possono facilmente essere attribuiti a una giurisdizione specifica. Per le autorità competenti degli Stati membri può essere difficile analizzare efficacemente, con soluzioni a livello nazionale, tali serie di dati multigiurisdizionali o non attribuibili. Inoltre, al momento non esiste un punto di contatto unico per le parti private che decidono di condividere in modo lecito e volontario le serie di dati in loro possesso con le autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, Europol dovrebbe disporre di misure volte ad agevolare la cooperazione delle parti private, anche per quanto concerne lo scambio di informazioni.
- (35) Per garantire che le parti private dispongano di un punto di contatto a livello dell'Unione per fornire lecitamente e volontariamente serie di dati multigiurisdizionali o serie di dati non facilmente attribuibili ad una o più specifiche giurisdizioni, Europol dovrebbe poter ricevere i dati personali direttamente dalle parti private allo scopo di fornire agli Stati membri le informazioni necessarie per stabilire la competenza giurisdizionale e indagare sui reati in questione nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, in conformità del presente regolamento. Tale informazione può comprendere relazioni concernenti contenuti moderati per i quali si possa ragionevolmente presumere che siano collegati alle attività criminali che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol.
- (36) Per garantire che gli Stati membri ricevano le informazioni necessarie per l'avvio di indagini volte a prevenire e a combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo senza indebito ritardo, Europol dovrebbe poter trattare e analizzare serie di dati personali allo scopo di individuare le unità nazionali interessate e di inoltrare a tali unità nazionali i dati personali ed eventuali risultati delle sue analisi e le verifiche di tali dati che sono pertinenti al fine di stabilire la competenza giurisdizionale e per indagare sui reati in questione nell'ambito delle rispettive giurisdizioni. Europol dovrebbe inoltre poter trasmettere i dati personali e i risultati delle sue analisi e le verifiche di tali dati che sono pertinenti al fine di stabilire la competenza giurisdizionale a punti di contatto o autorità dei paesi terzi interessati oggetto di una decisione di adeguatezza o con cui sia stato concluso un accordo internazionale o un accordo di cooperazione o che fornisca garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante, o Europol determini, sulla base di una valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali, che esistano tali garanzie in tali paesi terzi. Qualora il paese terzo interessato non sia oggetto di una decisione di adeguatezza, o non sia parte di un accordo internazionale o di un accordo di cooperazione o in assenza di uno strumento giuridicamente vincolante, o qualora Europol abbia determinato che tali garanzie non esistono, Europol dovrebbe poter trasferire i risultati della sua analisi e verifica di tali dati al paese terzo in questione in conformità del presente regolamento.
- (37) In conformità del regolamento (UE) 2016/794, in alcuni casi e fatte salve talune condizioni, può essere necessario e proporzionato che Europol trasferisca dati personali a parti private che non sono stabilite nell'Unione o in un paese terzo oggetto di decisione di adeguatezza o con il quale sia stato concluso un accordo internazionale o un accordo di cooperazione o dove garanzie adeguate per la protezione dei dati personali non siano fornite in uno strumento giuridicamente vincolante, o Europol abbia determinato che non sussistano garanzie adeguate. In tali casi, il trasferimento dovrebbe essere subordinato all'autorizzazione preventiva del direttore esecutivo.

- (38) Per poter identificare tutte le unità nazionali interessate, Europol dovrebbe poter informare le parti private nel caso in cui le informazioni fornite da queste ultime siano insufficienti e non le consentano un'adeguata identificazione di tali unità nazionali. Questo consentirebbe a tali parti private di verificare se è nel loro interesse scambiare informazioni complementari con essa e se è lecito farlo. A tal fine, Europol dovrebbe essere in grado di comunicare alle parti private quali siano le informazioni mancanti, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al solo scopo di identificare le unità nazionali interessate. Ai trasferimenti di informazioni da Europol a parti private dovrebbero applicarsi speciali garanzie qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell'Unione o in un paese terzo oggetto di decisione di adeguatezza o con il quale sia stato concluso un accordo internazionale o un accordo di cooperazione, o dove garanzie adeguate per la protezione dei dati personali non siano fornite in uno strumento giuridicamente vincolante, o Europol abbia determinato che non sussistano garanzie adeguate.
- (39) Se gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali o le parti private condividono con Europol serie di dati multigiurisdizionali o serie di dati non attribuibili ad una o più giurisdizioni specifiche, è possibile che tali serie di dati siano collegate a dati personali detenuti da parti private. In tali scenari, dovrebbe essere possibile per Europol inviare una richiesta agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, affinché ottengano i dati personali tenuti da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel territorio di tali Stati membri. Tale richiesta dovrebbe essere presentata solo laddove sia necessario ottenere informazioni aggiuntive da tali parti private per identificare le unità nazionali interessate. La richiesta dovrebbe essere motivata e quanto più possibile precisa. I pertinenti dati personali, che dovrebbero essere quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto necessario e proporzionato ai fini dell'identificazione delle unità nazionali coinvolte, dovrebbero essere forniti a Europol in conformità del diritto applicabile degli Stati membri in questione. Le autorità competenti degli Stati membri coinvolti dovrebbero valutare la richiesta di Europol e decidere, conformemente al rispettivo diritto nazionale, se accoglierla. Nel trattare le richieste delle autorità competenti degli Stati membri, qualsiasi trattamento di dati da parte di parti private dovrebbe rimanere soggetto alle norme applicabili, in particolare con riguardo alla protezione dei dati. Le parti private dovrebbero fornire alle autorità competenti degli Stati membri i dati richiesti in vista dell'ulteriore trasmissione a Europol. In molti casi, è possibile che gli Stati membri coinvolti possano non essere in grado di stabilire alcun altro collegamento con la loro giurisdizione se non il fatto che la parte privata in possesso dei dati pertinenti è stabilita o ha un rappresentante legale in tale giurisdizione. A prescindere dal fatto che abbiano giurisdizione sul reato specifico, gli Stati membri dovrebbero in ogni caso provvedere affinché le autorità competenti possano ottenere dati personali da parti private al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, nel pieno rispetto delle garanzie procedurali ai sensi del proprio diritto nazionale.
- (40) La conservazione da parte di Europol dei dati personali ricevuti direttamente da parti private dovrebbe essere soggetta a limiti temporali per garantire che essa non si protragga per un arco di tempo superiore a quanto necessario per identificare le unità nazionali interessate. Una volta che Europol ha esperito tutti i mezzi a sua disposizione per identificare le unità nazionali interessate e non può ragionevolmente ritenere di individuarne altre, la conservazione dei dati personali in questione non è più necessaria e proporzionata ai fini dell'identificazione delle unità nazionali interessate. Europol dovrebbe cancellare i dati personali entro quattro mesi dalla loro ultima trasmissione o dall'ultimo trasferimento a un'unità nazionale o a un punto di contatto di un paese terzo o a un'autorità di un paese terzo, a meno che in conformità del diritto dell'Unione e nazionale entro tale termine un'unità nazionale, un punto di contatto o un'autorità interessata non li trasmettano nuovamente a Europol come loro dati. Se i dati personali nuovamente trasmessi facevano parte di una serie più ampia di dati personali, Europol dovrebbe conservare solo quelli che sono stati nuovamente trasmessi da un'unità nazionale, un punto di contatto o un'autorità interessata.
- (41) La cooperazione fra Europol e le parti private non dovrebbe costituire un doppiante delle attività delle unità di informazione finanziaria (FIU) istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(12)</sup>, né dovrebbe interferire con esse, e dovrebbe riguardare solo le informazioni che non vengono già fornite alle FIU ai sensi di tale direttiva. Europol dovrebbe continuare a cooperare con le FIU in particolare tramite le unità nazionali.

<sup>(12)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- (42) Europol dovrebbe poter apportare il sostegno necessario all'interazione fra le autorità competenti degli Stati membri e le parti private, in particolare fornendo l'infrastruttura necessaria per tale interazione, ad esempio quando le autorità competenti degli Stati membri segnalano contenuti terroristici online, inviano ordini di rimozione concernenti tali contenuti ai fornitori di servizi online a norma del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>, o si scambiano informazioni con le parti private nel contesto di attacchi informatici. Quando gli Stati membri si avvalgono dell'infrastruttura di Europol per lo scambio di dati personali relativi a forme di criminalità che rientrano nell'ambito dei suoi obiettivi, Europol non dovrebbe avere accesso a tali dati. Europol dovrebbe assicurare con mezzi tecnici che tale infrastruttura sia strettamente limitata a fornire un canale per le suddette interazioni tra autorità competenti degli Stati membri e una parte privata e che offra tutte le necessarie garanzie contro l'accesso di una parte privata a qualsiasi altra informazione nei sistemi di Europol che non sia connessa allo scambio con tale parte privata.
- (43) Gli attacchi terroristici scatenano la diffusione su larga scala, attraverso le piattaforme online, di contenuti terroristici che ritraggono un danno alla vita o all'integrità fisica o che richiama un danno imminente alla vita o all'integrità fisica, consentendo in tal modo ai terroristi di esaltare il terrorismo, di fornire addestramento a fini terroristici e, in ultima analisi, di radicalizzare e reclutare altre persone. Inoltre, il maggiore utilizzo di Internet per registrare o condividere materiale pedopornografico perpetua il danno nei confronti delle vittime, poiché il materiale può essere facilmente moltiplicato e distribuito. Per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, quest'ultima dovrebbe poter sostenere le azioni degli Stati membri volte a contrastare efficacemente la diffusione di contenuti terroristici nel contesto di situazioni di crisi online derivanti da fatti in corso o recenti del mondo reale, nonché la diffusione di materiale pedopornografico online, e sostenere le azioni dei fornitori di servizi online conformemente ai loro obblighi a norma del diritto dell'Unione nonché le azioni volontarie. A tal fine, Europol dovrebbe poter scambiare pertinenti dati personali, comprese firme digitali uniche e non riconvertibili («hash»), indirizzi IP o URL relativi a tali contenuti, con parti private stabilite nell'Unione o in un paese terzo che è oggetto di una decisione di adeguatezza oppure, in mancanza di tale decisione, con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale o un accordo sulla cooperazione, o che fornisca garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante o Europol determini, sulla base di una valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali, che esistano tali garanzie in tale paese terzo. Tali scambi di dati personali dovrebbero avvenire solo allo scopo di rimuovere contenuti terroristici e materiale pedopornografico online, in particolare qualora la moltiplicazione esponenziale e la viralità di tali contenuti e materiali tra vari fornitori di servizi online siano prevedibili. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un divieto per uno Stato membro di utilizzare gli ordini di rimozione di cui al regolamento (UE) 2021/784 come strumento per contrastare i contenuti terroristici online.
- (44) Al fine di evitare una duplicazione degli sforzi e possibili interferenze con le indagini nonché ridurre al minimo l'onere per i prestatori di servizi di hosting interessati, Europol dovrebbe assistere le autorità competenti degli Stati membri e scambiare informazioni e cooperare con esse in merito alla trasmissione e al trasferimento di dati personali a parti private per affrontare le situazioni di crisi online e la diffusione online di materiale pedopornografico online.
- (45) Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Benché il regolamento (UE) 2018/1725 si applichi al trattamento, da parte di Europol, di dati personali amministrativi che non sono collegati a indagini penali, quali i dati relativi al personale, l'articolo 3, punto 2), e il capo IX di tale regolamento, che disciplinano il trattamento dei dati personali, non si applicano al momento a Europol. Per garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbe applicarsi a Europol ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, e dovrebbe essere integrato da specifiche disposizioni per i trattamenti specifici che Europol dovrebbe effettuare ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. Pertanto, i poteri di controllo del GEPD sulle operazioni di trattamento di Europol dovrebbero essere rafforzati, in linea con i pertinenti poteri applicabili al trattamento dei dati personali amministrativi che si applicano a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione a norma del capo VI del regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine, se Europol tratta i dati personali a fini operativi, il GEPD dovrebbe poter richiedere a

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

Europol di assicurarsi che i trattamenti siano conformi al presente regolamento, e ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro, un paese terzo o un'organizzazione internazionale e dovrebbe poter imporre una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza da parte di Europol.

- (46) Il trattamento dei dati ai fini del presente regolamento potrebbe comportare il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(14)</sup>. Il trattamento di fotografie non dovrebbe essere considerato sistematicamente come un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché le fotografie rientrano nella definizione di dati biometrici ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1725 soltanto se trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consenta l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica.
- (47) Il meccanismo di consultazione preventiva che coinvolge il GEPD previsto dal Regolamento (UE) 2018/1725 è un'importante salvaguardia per nuovi tipi di trattamento. Tale meccanismo, tuttavia, non dovrebbe valere per singole e specifiche attività operative, come i progetti di analisi operativa, ma per l'uso di nuovi sistemi informatici ai fini del trattamento di dati personali ed eventuali modifiche sostanziali a tali sistemi che presentino un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. Il termine entro cui il GEPD dovrebbe essere tenuto a presentare il parere scritto del su tali consultazioni non dovrebbe poter essere sospeso. In caso di attività di trattamento che rivestono notevole importanza per lo svolgimento dei compiti di Europol e che sono particolarmente urgenti, dovrebbe essere possibile per Europol, in via eccezionale, iniziare il trattamento già dopo l'avvio della consultazione preventiva, anche se il termine per la presentazione del parere scritto del GEPD non è ancora scaduto. Tale urgenza può sorgere in situazioni di notevole importanza per lo svolgimento dei compiti di Europol quando il trattamento è necessario per prevenire e combattere una minaccia immediata riguardante un reato che rientra negli obiettivi di Europol e per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona. Il responsabile della protezione dei dati di Europol dovrebbe partecipare alla valutazione dell'urgenza e della necessità di tale trattamento prima della scadenza del termine entro il quale il GEPD deve rispondere alla consultazione preventiva. Il responsabile della protezione dei dati di Europol dovrebbe sovrintendere a tale trattamento. Il GEPD dovrebbe poter esercitare i suoi poteri in relazione a tale trattamento.
- (48) Date le sfide poste dal rapido sviluppo tecnologico e dallo sfruttamento delle nuove tecnologie da parte di terroristi e altri criminali alla sicurezza dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri devono rafforzare le loro capacità tecnologiche per individuare, proteggere e analizzare i dati necessari per lo svolgimento di indagini sui reati. Europol dovrebbe essere in grado di aiutare gli Stati membri nell'uso delle tecnologie emergenti nonché nell'esame di nuovi approcci e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche comuni con cui gli Stati membri possano prevenire e combattere meglio le forme di criminalità che rientrano negli obiettivi di Europol. Al contempo, Europol dovrebbe garantire che lo sviluppo, l'utilizzo e l'impiego delle nuove tecnologie siano guidati dai principi di trasparenza, spiegabilità, correttezza e rendicontabilità, non ledano i diritti e le libertà fondamentali e siano conformi al diritto dell'Unione. A tal fine, Europol dovrebbe poter svolgere progetti di ricerca e di innovazione nelle materie contemplate dal presente regolamento, nell'ambito del quadro generale per i progetti di ricerca e innovazione stabilito dal consiglio di amministrazione in un documento vincolante. Tale documento dovrebbe essere aggiornato, ove opportuno, e messo a disposizione del GEPD. Dovrebbe essere possibile per tali progetti includere il trattamento di dati personali purché siano soddisfatte determinate condizioni ossia che il trattamento dei dati personali è strettamente necessario, l'obiettivo del progetto in questione non può essere raggiunto facendo ricorso a dati non personali, come i dati sintetici o anonimi, ed è assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la non discriminazione.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali a fini di ricerca e innovazione dovrebbe essere consentito solo se strettamente necessario. Data la natura sensibile di tale trattamento, dovrebbero essere applicate garanzie adeguate supplementari, tra cui la pseudonimizzazione. Al fine di prevenire distorsioni nel processo decisionale algoritmico, Europol dovrebbe essere autorizzata a trattare dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all'allegato II. Europol dovrebbe conservare le registrazioni di tutti i trattamenti di dati personali nel contesto dei suoi progetti di ricerca e innovazione solo allo scopo di verificare l'esattezza dei risultati del trattamento dei dati e solo per il tempo necessario a tal fine. Le disposizioni relative allo sviluppo di nuovi strumenti da parte di Europol non dovrebbero costituire una base giuridica per il loro impiego a livello dell'Unione o a livello nazionale. Per stimolare l'innovazione e rafforzare le sinergie in materia di progetti di ricerca e innovazione, è importante che Europol intensifichi la cooperazione con le pertinenti reti di operatori degli Stati membri e altre agenzie dell'Unione nell'ambito delle rispettive competenze in tale ambito e sostenere le altre forme di cooperazione correlate, come il supporto di segreteria al «polo UE di innovazione per la sicurezza interna» quale rete collaborativa di laboratori per l'innovazione.

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (49) Europol dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'assistere gli Stati membri a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol, di cui beneficino le autorità competenti degli Stati membri in tutta l'Unione. Tale assistenza dovrebbe essere fornita nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, compresa la non discriminazione. Europol dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo e la diffusione di un'intelligenza artificiale etica, affidabile e antropocentrica, che è soggetta a solide garanzie in termini di protezione, sicurezza, trasparenza, spiegabilità e diritti fondamentali.
- (50) Prima dell'avvio dei suoi progetti di ricerca e innovazione che comportano il trattamento di dati personali, Europol dovrebbe informare il GEPD. Europol dovrebbe altresì informare o consultare il suo consiglio di amministrazione, in conformità con taluni criteri da stabilire in pertinenti orientamenti. Europol non dovrebbe trattare dati a fini di progetti di ricerca e innovazione senza il consenso dello Stato membro, dell'organo dell'Unione, del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che li ha trasmessi a Europol, a meno che lo Stato membro, organo dell'Unione, paese terzo o organizzazione internazionale non abbia concesso la sua autorizzazione preventiva a tale trattamento per tali fini. Per ciascun progetto Europol dovrebbe effettuare, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati, onde garantire il pieno rispetto del diritto della stessa e di tutti gli altri diritti e libertà fondamentali degli interessati. La valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati dovrebbe includere una valutazione dell'opportunità, della necessità e della proporzionalità dei dati personali da trattare per la specifica finalità del progetto, compreso il requisito della minimizzazione dei dati, nonché una valutazione delle eventuali distorsioni nei risultati e nei dati personali da trattare per la specifica finalità del progetto, così come le misure previste per affrontare tali rischi. Lo sviluppo di nuovi strumenti da parte di Europol non dovrebbe pregiudicare la base giuridica, compresi i motivi per il trattamento dei dati personali interessati, che sarebbe successivamente necessaria per il loro impiego a livello dell'Unione o nazionale.
- (51) Dotare Europol di strumenti e capacità supplementari significa rafforzare il controllo democratico e l'obbligo di rendicontabilità dell'Agenzia. Il controllo parlamentare congiunto costituisce un elemento importante del monitoraggio politico delle attività di Europol. Per consentire un efficace monitoraggio politico delle modalità con cui Europol utilizza gli strumenti e le capacità supplementari che le sono attribuiti a norma del presente regolamento, l'Agenzia dovrebbe fornire ogni anno al gruppo di controllo parlamentare congiunto e agli Stati membri informazioni dettagliate sullo sviluppo, l'uso e l'efficacia di tali strumenti e capacità supplementari e sui relativi risultati, con particolare riferimento ai progetti di ricerca e innovazione nonché alle nuove attività o alla costituzione di nuovi centri specializzati all'interno di Europol. Inoltre, è opportuno che due rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto, di cui un rappresentante del Parlamento europeo e un rappresentante dei parlamenti nazionali, in modo da riflettere le due componenti costitutive del gruppo, siano invitati ad almeno due riunioni ordinarie del consiglio di amministrazione all'anno per confrontarsi con esso a nome del gruppo e discutere della relazione annuale di attività consolidata, del documento unico di programmazione e del bilancio annuale, delle interrogazioni e risposte scritte del gruppo, nonché delle relazioni esterne e dei partenariati, nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del consiglio di amministrazione e del gruppo di controllo parlamentare congiunto a norma del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione, insieme ai rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto, dovrebbe essere in grado di stabilire altre questioni di interesse politico da discutere. In linea con il ruolo di supervisione del gruppo di controllo parlamentare congiunto, i due rappresentanti di quest'ultimo non dovrebbero avere diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione. Le attività di ricerca e innovazione in programma dovrebbero essere indicate nel documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol ed essere trasmesse al gruppo di controllo parlamentare congiunto.
- (52) Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione dovrebbe designare un responsabile dei diritti fondamentali incaricato di sostenere Europol nella salvaguardia del rispetto dei diritti fondamentali in tutti i suoi compiti e attività, in particolare i progetti di ricerca e innovazione di Europol e lo scambio di dati personali con parti private. Dovrebbe essere possibile designare quale responsabile dei diritti fondamentali un membro del personale Europol attuale che ha ricevuto una specifica formazione su normativa e prassi in materia di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe cooperare strettamente con il responsabile della protezione dei dati, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le questioni attinenti alla protezione dei dati è al responsabile della protezione dei dati che dovrebbe spettare la piena responsabilità.
- (53) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione per prevenire e combattere contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per il carattere transfrontaliero delle forme gravi di criminalità e del terrorismo e per la necessità di una risposta coordinata alle connesse minacce alla sicurezza, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (54) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (55) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (56) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD è stato consultato e ha emesso il suo parere l'8 marzo 2021 <sup>(15)</sup>.
- (57) Il presente regolamento rispetta pienamente i diritti e le garanzie fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui agli articoli 7 e 8 della Carta e dall'articolo 16 TFUE. Data l'importanza del trattamento dei dati personali per il lavoro delle autorità di contrasto in generale, e per il supporto fornito da Europol in particolare, il presente regolamento dovrebbe comportare il rafforzamento delle garanzie, del controllo democratico e dei meccanismi di rendicontabilità per assicurare che le attività e i compiti di Europol siano svolti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta, in particolare i diritti all'uguaglianza di fronte alla legge, alla non discriminazione e a un ricorso effettivo dinanzi ai competenti organi giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato ed è soggetto a condizioni chiare, requisiti rigorosi e a un efficace controllo da parte del GEPD.
- (58) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794.
- (59) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) le lettere da h) a k) e le lettere m), n) e o) sono soppresse;

b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) “dati personali amministrativi”: i dati personali trattati da Europol diversi dai dati personali operativi;»;

c) sono aggiunte le lettere seguenti:

«q) “dati investigativi”: dati che uno Stato membro, la Procura europea (“EPPO”) istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (\*), Eurojust o un paese terzo è autorizzato a trattare nell'ambito di un'indagine penale in corso connessa a uno o più Stati membri, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, o che uno Stato membro, l'EPPO, Eurojust o un paese terzo ha fornito a Europol a sostegno di tale indagine penale in corso, e che contengono dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all'allegato II;

r) “contenuti terroristici”: i contenuti terroristici quali definiti all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*);

s) “materiale pedopornografico online”: materiale online che costituisce pornografia minorile ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*) o spettacolo pornografico ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della medesima direttiva;

<sup>(15)</sup> GU C 143 del 23.4.2021, pag. 6.

- t) "situazione di crisi online": la diffusione di contenuti online relativi a un fatto in corso o recente del mondo reale che ritraggono un danno alla vita o all'integrità fisica o che richiamano un danno imminente alla vita o all'integrità fisica e che hanno l'obiettivo o l'effetto di intimidire gravemente la popolazione, a condizione che vi sia un legame o un ragionevole sospetto di legame con il terrorismo o l'estremismo violento e che si preveda la moltiplicazione esponenziale e la viralità di tale contenuto tra vari servizi online;
- u) "categoria di trasferimenti di dati personali": un gruppo di trasferimenti di dati personali in cui i dati riguardano tutti la medesima situazione specifica e in cui i trasferimenti comprendono le stesse categorie di dati personali e le stesse categorie di interessati;
- v) "progetti di ricerca e innovazione": progetti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a fini di sviluppo, formazione, prova e convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti specifici e altri progetti specifici di ricerca e innovazione pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol.

(\*) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(\*\*) Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

(\*\*\*) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).»;

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) è inserita la lettera seguente:

«h bis) prestare supporto amministrativo e finanziario alle unità speciali d'intervento degli Stati membri di cui alla decisione 2008/617/GAI del Consiglio (\*);

(\*) Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 73).»;

ii) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) cooperare con gli organismi dell'Unione istituiti in base al titolo V TFUE, con l'OLAF e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) istituita dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori che rientrano nelle loro rispettive competenze;

(\*) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).»;

iii) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) sostenere le azioni degli Stati membri per prevenire e combattere le forme di criminalità di cui all'allegato I che sono agevolate, promosse o commesse tramite internet, tra l'altro:

i) assistendo le autorità competenti degli Stati membri, su loro richiesta, nel rispondere agli attacchi informatici di sospetta origine criminale;

ii) cooperando con le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda gli ordini di rimozione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/784; e

- iii) segnalando contenuti online ai fornitori di servizi online interessati ai fini dell'esame volontario della compatibilità di tali contenuti con i loro termini e condizioni.»;
- iv) sono aggiunte le lettere seguenti:
- «r) sostenere gli Stati membri nell'identificazione delle persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di cui all'allegato I e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza;
  - s) agevolare lo svolgimento di indagini congiunte, coordinate e prioritarie sulle persone di cui alla lettera r);
  - t) sostenere gli Stati membri nel trattamento dei dati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali a Europol su persone coinvolte nel terrorismo o in forme gravi di criminalità e offrire agli Stati membri la possibilità di inserire nel sistema d'informazione Schengen (SIS), a loro discrezione e previa verifica e analisi di tali dati, segnalazioni di informazioni su cittadini di paesi terzi nell'interesse dell'Unione ("segnalazioni di informazioni"), a norma del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
  - u) sostenere l'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di verificare l'applicazione dell'*acquis* Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 nell'ambito degli obiettivi di Europol, tramite la messa a disposizione di consulenze e analisi, se del caso;
  - v) provvedere proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol e contribuire a tali attività, sostenendo le attività connesse degli Stati membri e attuando le proprie attività di ricerca e di innovazione, compresi i progetti per lo sviluppo, la formazione, la prova e la convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti specifici ai fini dell'uso da parte delle autorità di contrasto, e diffondere i risultati delle attività tra gli Stati membri conformemente all'articolo 67;
  - w) contribuire alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione degli organi dell'Unione pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol, anche attraverso il polo UE di innovazione per la sicurezza interna, e in stretta cooperazione con gli Stati membri;
  - x) sostenere, su loro richiesta, le azioni degli Stati membri volte ad affrontare le situazioni di crisi online, in particolare fornendo alle parti private le informazioni necessarie per individuare i pertinenti contenuti online;
  - y) sostenere le azioni degli Stati membri volte a contrastare la diffusione online di materiale pedopornografico online;
  - z) cooperare, conformemente all'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), con le unità di informazione finanziaria (FIU) istituite ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*), mediante la pertinente unità nazionale Europol o, se consentito dal pertinente Stato membro, per contatto diretto con le FIU, in particolare mediante lo scambio di informazioni e la messa a disposizione di analisi agli Stati membri a sostegno delle indagini transfrontaliere sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali e sul finanziamento del terroristico;

(\*) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(\*\*) Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

(\*\*\*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

v) sono aggiunti i commi seguenti:

«Affinché uno Stato membro informi, entro un periodo 12 mesi dopo che Europol ha proposto la possibilità di inserire una segnalazione di cui al primo comma, lettera t), gli altri Stati membri ed Europol in merito all'esito della verifica e dell'analisi dei dati e all'inserimento di una segnalazione nel SIS, è istituito un meccanismo di rendicontazione periodica;

Gli Stati membri informano Europol di tutte le segnalazioni di informazioni inserite nel SIS e di tutti i riscontri positivi ad esse inerenti e, tramite Europol, possono informare il paese terzo o l'organizzazione internazionale che hanno fornito i dati da cui proviene l'inserimento della segnalazione di informazioni riguardo ai riscontri positivi ad essa inerenti, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2018/1862.»;

b) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Europol fornisce inoltre assistenza nell'attuazione operativa di tali priorità, in particolare sulla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), anche agevolando le attività operative e strategiche guidate dagli Stati membri e prestando alle stesse sostegno amministrativo, logistico, finanziario e operativo.»;

c) al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Europol fornisce inoltre analisi delle valutazioni della minaccia basate sulle informazioni di cui è in possesso relative ai fenomeni e alle tendenze criminali per aiutare la Commissione e gli Stati membri a condurre le valutazioni dei rischi.»;

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 bis. Europol assiste gli Stati membri e la Commissione nell'individuazione dei principali temi di ricerca.

Europol assiste la Commissione nell'elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per gli obiettivi di Europol.

Ove opportuno, Europol può diffondere i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione nel quadro del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione dei pertinenti organi dell'Unione conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera w).

Europol adotta tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interessi. Europol non riceve finanziamenti da uno specifico programma quadro dell'Unione se assiste la Commissione nell'individuazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione di tale programma.

Al momento di progettare e concettualizzare le attività di ricerca e innovazione relative ai settori disciplinati dal presente regolamento Europol può, se del caso, consultare il Centro comune di ricerca della Commissione.

4 ter. Europol sostiene gli Stati membri nel controllo, per quanto riguarda le implicazioni attese per la sicurezza, di casi specifici di investimenti esteri diretti nell'Unione di cui al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), riguardanti imprese che forniscono tecnologie, compresi software, usate da Europol per prevenire o indagare su forme di criminalità che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol.

---

(\*) Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).»;

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti.

Il personale Europol può fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell'esecuzione di misure investigative, su loro richiesta e conformemente al diritto nazionale, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni, fornendo supporto forense e tecnico ed essendo presente durante l'esecuzione di tali misure investigative. Il personale Europol non ha, da solo, il potere di eseguire misure investigative.»;

f) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis. Europol rispetta i diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") nello svolgimento dei suoi compiti.»

3) l'articolo 6 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora ritenga che debba essere avviata un'indagine penale su uno specifico reato che interessa solo uno Stato membro ma incide su un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, il direttore esecutivo può proporre alle autorità competenti dello Stato membro interessato, tramite l'unità nazionale, di avviare, svolgere o coordinare tale indagine penale.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le unità nazionali informano Europol, nel caso di richieste formulate ai sensi del paragrafo 1, o il direttore esecutivo, nel caso di proposte formulate ai sensi del paragrafo 1 bis, in merito alla decisione delle autorità competenti degli Stati membri, senza indebito ritardo.»

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Europol informa immediatamente Eurojust e, se del caso, l'EPPO delle richieste formulate ai sensi del paragrafo 1, di proposte formulate ai sensi del paragrafo 1 bis e delle decisioni prese da un'autorità competente di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2.»

4) all'articolo 7, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ciascuno Stato membro provvede affinché la loro unità di informazione finanziaria nei limiti del suo mandato e della sua competenza e nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali sia autorizzata a rispondere a richieste debitamente motivate che sono presentate da Europol conformemente all'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda le informazioni e analisi finanziarie, o tramite la sua unità nazionale o, se permesso dallo Stato membro, tramite contatto diretto tra l'unità di informazione finanziaria ed Europol.»

5) all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all'articolo 12 del presente regolamento, un documento unico di programmazione, di cui all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (\*).

---

(\*) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).»

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«v) designa il responsabile dei diritti fondamentali, di cui all'articolo 41 *quater*, lettera c);

w) specifica i criteri sulla base dei quali Europol può pubblicare le proposte per possibili inserimenti di segnalazioni nel SIS.»

6) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del gruppo di controllo parlamentare congiunto.

Qualora il consiglio di amministrazione decida di non tener conto del parere della Commissione di cui al primo comma, in tutto o in parte, Europol fornisce una giustificazione dettagliata.

Se il consiglio di amministrazione decide di non tener conto di alcuna delle questioni messe in rilievo dal gruppo di controllo parlamentare congiunto a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), Europol fornisce una giustificazione dettagliata.

Una volta adottato il documento unico di programmazione finale, il consiglio di amministrazione lo trasmette al Consiglio, alla Commissione e al gruppo di controllo parlamentare congiunto.»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e la tabella dell'organico. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nonché le attività di Europol di ricerca e innovazione in programma.»;

7) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.

Due rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono invitati a partecipare a due riunioni ordinarie del consiglio di amministrazione all'anno, in veste di osservatori senza diritto di voto, per discutere delle seguenti questioni di interesse politico:

- a) la relazione annuale di attività consolidata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), relativa all'anno precedente;
- b) il documento unico di programmazione di cui all'articolo 12 per l'anno successivo e il bilancio annuale;
- c) le interrogazioni e risposte scritte del gruppo di controllo parlamentare congiunto;
- d) le relazioni esterne e i partenariati.

Il consiglio di amministrazione, insieme ai rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto, può stabilire altre questioni di interesse politico da discutere alle riunioni di cui al primo comma.»;

8) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio o il gruppo di controllo parlamentare congiunto possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.»;

b) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) elaborare il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 12 e presentarlo al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e del gruppo di controllo parlamentare congiunto.»;

ii) è inserita la lettera seguente:

«o bis) informare il consiglio di amministrazione in merito ai memorandum d'intesa firmati con parti private.»;

9) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) facilitazione dello scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private.»;

ii) sono aggiunte le lettere seguenti:

«e) progetti di innovazione e ricerca;

f) sostegno agli Stati membri, su loro richiesta, nell'informare il pubblico sulle persone sospettate o condannate che sono ricercate in base a una decisione giudiziaria nazionale relativa a un reato che rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol, e agevolazione della comunicazione di informazioni su tali persone, agli Stati membri e a Europol, da parte dei cittadini.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Ove necessario per conseguire gli obiettivi dei progetti di ricerca e innovazione di Europol, il trattamento dei dati personali a tali fini è effettuato esclusivamente nel contesto di progetti di ricerca e innovazione di Europol per i quali siano chiaramente definiti le finalità e gli obiettivi, e che siano conformi all'articolo 33 bis.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 18 bis, e il trattamento dei dati a norma dell'articolo 26, paragrafo 6 *quater*, qualora l'infrastruttura di Europol sia utilizzata per scambi bilaterali di dati personali e Europol non abbia accesso al contenuto dei dati, le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere raccolti e trattati per le finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono elencate nell'allegato II.»;

d) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Conformemente all'articolo 73 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), Europol, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali che riguardano le diverse categorie di interessati di cui all'allegato II.

---

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Europol può trattare temporaneamente i dati al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e, in caso affermativo, per quale delle finalità di cui al paragrafo 2. Il termine per il trattamento di tali dati a tal fine non supera i sei mesi a decorrere dal ricevimento di tali dati.»;

f) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6 bis. Prima di procedere al loro trattamento ai sensi del paragrafo 2, ove strettamente necessario esclusivamente al fine di stabilire se i dati personali sono conformi al paragrafo 5 del presente articolo, Europol può trattare temporaneamente i dati personali che sono stati forniti conformemente all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, anche verificando tali dati rispetto a tutti i dati che Europol tratta già conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

Europol tratta i dati personali a norma del primo comma per un periodo lungo fino a 18 mesi a decorrere dal momento in cui Europol verifica che tali dati rientrano tra i suoi obiettivi, o in casi giustificati per un periodo più lungo, ove necessario ai fini del presente articolo. Europol informa il GEPD di qualsiasi proroga del termine per il trattamento. Complessivamente, la durata massima del trattamento dei dati di cui al primo comma non è superiore a tre anni. Tali dati personali sono conservati mantenendo una separazione funzionale dagli altri dati.

Qualora giunga alla conclusione che i dati personali di cui al primo comma del presente paragrafo non sono conformi al paragrafo 5, Europol cancella tali dati e ne informa, se del caso, il relativo fornitore.

6 ter. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del GEPD, e tenuto debito conto dei principi di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1725, specifica le condizioni relative al trattamento dei dati a norma dei paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, in particolare riguardo alla fornitura, all'accesso e all'uso di tali dati nonché ai termini per la loro conservazione e cancellazione, che non superano i rispettivi termini definiti ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo.»;

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

**Trattamento dei dati personali a sostegno di un'indagine penale**

1. Ove necessario per sostenere un'indagine penale specifica in corso rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol, Europol può trattare dati personali che non rientrano nelle categorie di interessati di cui all'allegato II qualora:

a) uno Stato membro, l'EPPO o Eurojust fornisca dati investigativi a Europol a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) o b), e chieda a Europol di sostenere tale indagine:

i) mediante analisi operativa a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), o

ii) in casi eccezionali e debitamente giustificati, mediante controlli incrociati a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a);

b) secondo una valutazione di Europol non sia possibile effettuare l'analisi operativa di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), o i controlli incrociati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), a sostegno di tale indagine senza trattare dati personali che non sono conformi all'articolo 18, paragrafo 5.

I risultati della valutazione di cui primo comma, lettera b), sono registrati e trasmessi per conoscenza al GEPD quando Europol cessa di sostenere l'indagine di cui al primo comma.

2. Se lo Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), non è più autorizzato a trattare tali dati nell'ambito di un'indagine penale specifica in corso di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme e garanzie procedurali ai sensi del proprio diritto nazionale applicabile, ne informa Europol.

Se l'EPPO o Eurojust fornisce dati investigativi a Europol e non è più autorizzato a trattare tali dati nell'ambito di un'indagine penale specifica in corso di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai sensi del proprio diritto nazionale applicabile, ne informa Europol.

3. Europol può trattare i dati investigativi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, per il tempo in cui sostiene l'indagine su un reato specifico in corso per la quale sono stati forniti i dati investigativi conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e solo al fine di sostenere tale indagine.

4. Europol può conservare i dati investigativi forniti conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e l'esito del trattamento di tali dati oltre il termine per il trattamento di cui al paragrafo 3, su richiesta del fornitore di tali dati investigativi, unicamente allo scopo di garantire la veridicità, l'affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, e solo fintantoché è in corso il procedimento giudiziario concernente l'indagine penale specifica per cui tali dati sono stati forniti.

I fornitori di dati investigativi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o con il loro accordo, uno Stato membro in cui è in corso un procedimento giudiziario in relazione a un'indagine penale, possono chiedere a Europol di conservare i dati e l'esito dell'analisi operativa di tali dati oltre il termine per il trattamento di cui al paragrafo 3 allo scopo di garantire la veridicità, l'affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, e solo fintantoché in tale altro Stato membro è in corso il procedimento giudiziario concernente un'indagine penale collegata.

5. Fatto salvo il trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 18, paragrafo 6 bis, i dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all'allegato II sono conservati mantenendo una separazione funzionale dagli altri dati e sono trattati solo ove proporzionato e necessario ai fini dei paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del GEPD, specifica le condizioni relative alla fornitura e al trattamento di dati personali conformemente ai paragrafi 3 e 4.

6. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche quando i dati personali sono ricevuti da Europol da un paese terzo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 25, paragrafo 4 bis, e tale paese terzo fornisce a Europol dati investigativi ai fini di un'analisi operativa che contribuisca all'indagine penale specifica in uno o più Stati membri sostenuta da Europol, a condizione che il paese terzo abbia ottenuto i dati nel contesto di un'indagine penale conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del proprio diritto penale nazionale.

Qualora un paese terzo fornisca dati investigativi a Europol conformemente al primo comma, il responsabile della protezione dei dati può, se del caso, darne notifica al GEPD.

Europol verifica che la quantità di dati personali di cui al primo comma non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'indagine penale specifica nello Stato membro. Qualora Europol concluda che vi è un'indicazione del fatto che tali dati sono manifestamente sproporzionati o sono stati raccolti in palese violazione dei diritti fondamentali, Europol non tratta i dati e li cancella.

Europol accede ai dati personali trattati a norma del presente paragrafo solo se necessario per sostenere l'indagine penale specifica per cui sono stati forniti. Tali dati personali possono essere condivisi solo all'interno dell'Unione.»

11) all'articolo 19, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Lo Stato membro, l'organismo dell'Unione, il paese terzo o l'organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la o le finalità, conformemente all'articolo 18, per le quali tali informazioni devono essere trattate.

Se un fornitore di informazioni di cui al primo comma non ha rispettato tale comma, Europol, d'intesa con il fornitore di informazioni interessato, tratta le informazioni al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento.

Europol tratta le informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzata al riguardo dal fornitore delle informazioni.

Le informazioni fornite per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) a d), possono anche essere trattate da Europol per la finalità dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), conformemente all'articolo 33 bis.

2. Al momento della fornitura delle informazioni a Europol, gli Stati membri, gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il loro trasferimento, la trasmissione la cancellazione o la distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo che le informazioni siano state fornite, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni.»

12) l'articolo 20 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Nel quadro dei progetti di analisi operativa di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e nel rispetto delle norme e garanzie per il trattamento dei dati personali stabilite dal presente regolamento, gli Stati membri possono stabilire le informazioni che devono essere rese direttamente accessibili da Europol ad altri Stati membri ai fini dell'analisi operativa congiunta in indagini specifiche, fatte salve eventuali limitazioni indicate all'articolo 19, paragrafo 2, e conformemente alle procedure stabilite negli orientamenti di cui all'articolo 18, paragrafo 7.»

b) al paragrafo 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Gli Stati membri accedono alle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis e procedono al loro ulteriore trattamento in conformità del diritto nazionale esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire.»

13) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

#### **Relazioni con la Procura europea**

1. Europol instaura e mantiene relazioni strette con l'EPPO. Nel quadro di tali relazioni Europol e l'EPPO agiscono nell'ambito dei rispettivi mandati e competenze. A tal fine esse concludono un accordo di lavoro che stabilisce le modalità di cooperazione.

2. Su richiesta dell'EPPO a norma dell'articolo 102 del regolamento (UE) 2017/1939, Europol sostiene le indagini dell'EPPO e coopera con essa, fornendo informazioni e supporto analitico, fino a quando l'EPPO non decide se avviare l'azione penale o disporre altrimenti.

3. Al fine di fornire informazioni all'EPPO a norma del paragrafo 2 del presente articolo, Europol adotta tutte le misure opportune affinché l'EPPO abbia accesso indiretto in base a un sistema di riscontro positivo o negativo ("hit/no hit") ai dati relativi a reati che non rientrano nell'ambito delle competenze dell'EPPO, forniti per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Tale sistema hit/no hit informa Europol solamente in caso di riscontro positivo e fatte salve le eventuali limitazioni indicate a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 da parte del fornitore dell'informazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e solo nella misura in cui i dati che lo hanno generato siano pertinenti per la richiesta presentata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Europol comunica, senza indebito ritardo, all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 e fatte salve le eventuali limitazioni indicate a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento dal fornitore delle informazioni.

Qualora esegua una comunicazione a EPPO a norma del primo comma, Europol ne informa gli Stati membri interessati.

Qualora le informazioni relative alla condotta criminosa in relazione alla quale l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza siano state fornite a Europol da uno Stato membro che ha indicato limitazioni all'uso di tali informazioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento, Europol notifica all'EPPO l'esistenza di tali limitazioni e deferisce la questione allo Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato interagisce direttamente con l'EPPO al fine di adempiere all'articolo 24, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2017/1939.»;

14) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Se durante il trattamento delle informazioni in relazione a un'indagine penale specifica o a un progetto specifico identifica informazioni che riguardano una possibile attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, Europol le trasmette all'OLAF senza ritardo, fatte salve le eventuali limitazioni indicate a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dallo Stato membro che fornisce l'informazione in questione.

Qualora trasmetta all'OLAF le informazioni a norma del primo comma, Europol ne informa senza ritardo gli Stati membri interessati.»;

15) all'articolo 23, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali detenuti da Europol da parte degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi, delle organizzazioni internazionali o delle parti private, salvo previa esplicita autorizzazione di Europol.»;

16) il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

«Trasmissione, trasferimento e scambio di dati personali»;

17) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

**Trasmissione di dati personali a organi dell'Unione**

1. Europol trasmette dati personali a un organo dell'Unione in conformità dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, e fatto salvo l'articolo 67 del presente regolamento, solo se tali dati sono proporzionati e necessari al legittimo svolgimento dei compiti dell'organo dell'Unione destinatario.

2. A seguito di una richiesta di trasmissione di dati personali da parte di un altro organo dell'Unione, Europol verifica la competenza dell'altro organo dell'Unione. Qualora Europol non sia in grado di confermare che la trasmissione dei dati personali è necessaria conformemente al paragrafo 1, Europol chiede ulteriori spiegazioni all'organo dell'Unione richiedente.

L'istituzione o l'organismo dell'Unione richiedente provvede a che si possa verificare la necessità della trasmissione dei dati personali.

3. Nel procedere al trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2, l'organo dell'Unione destinatario persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.»;

18) l'articolo 25 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è così modificata:

«1. Fatta salva qualsiasi limitazione indicata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 67, nella misura in cui tale trasferimento sia utile allo svolgimento dei propri compiti, Europol può trasferire i dati personali alle autorità competenti di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, sulla base di uno degli atti seguenti;»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, che sancisca che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di tale paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato (“decisione di adeguatezza”);»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il consiglio di amministrazione può autorizzare Europol a trasferire dati personali all'autorità competente di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale se:

a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante; oppure

b) Europol ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione di tali dati.»;

d) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo può autorizzare, in casi debitamente giustificati, il trasferimento o una categoria di trasferimenti dei dati personali a un'autorità competente di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, caso per caso, se il trasferimento o la categoria di trasferimento connesso:»;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) è necessario per salvaguardare legittimi interessi dell'interessato;»;

e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Europol informa il GEPD in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 4 *bis*, lettera b). Qualora sia effettuato in conformità del paragrafo 4 *bis* o 5, il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del GEPD. La documentazione contiene l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, nonché informazioni in merito all'autorità competente di cui al presente articolo, alla motivazione del trasferimento e ai dati personali trasferiti.»;

19) l'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) o c), o all'articolo 25, paragrafo 4 *bis*.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora riceva dati personali direttamente da parti private, Europol può trattarli conformemente all'articolo 18 al fine di identificare le unità nazionali interessate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Europol trasmette immediatamente alle unità nazionali interessate i dati personali e eventuali risultati pertinenti del loro trattamento necessario per stabilire la competenza giurisdizionale. Europol può trasmettere ai punti di contatto e alle autorità interessate di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo i dati personali e i risultati pertinenti del loro trattamento necessario per stabilire la competenza giurisdizionale conformemente all'articolo 25. Qualora non possa individuare le unità nazionali interessate o abbia già trasmesso i dati personali pertinenti a tutte le rispettive unità nazionali interessate individuate e non sia possibile identificare ulteriori unità nazionali interessate, Europol cancella i dati, a meno che l'unità nazionale, il punto di contatto o l'autorità interessata li trasmetta nuovamente a Europol a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, entro quattro mesi dall'avvenuta trasmissione o dall'avvenuto trasferimento.

I criteri per stabilire se l'unità nazionale dello Stato membro di stabilimento della parte privata pertinente costituisca un'unità nazionale interessata sono stabiliti negli orientamenti di cui all'articolo 18, paragrafo 7.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«2 *bis*. La cooperazione fra Europol e le parti private non costituisce un doppio delle attività delle FIU degli Stati membri, né interferisce con esse, e non riguarda le informazioni che devono essere fornite alle FIU ai fini della direttiva (UE) 2015/849.»;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se riceve dati personali da una parte privata stabilita in un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati dell'analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 25, paragrafo 4 *bis*.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, Europol può trasferire i risultati di cui al primo comma del presente paragrafo al paese terzo interessato, a norma dell'articolo 25, paragrafo 5 o 6.»;

e) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Europol non trasmette o trasferisce dati personali a parti private salvo che nei casi seguenti e a condizione che tale trasmissione o trasferimento sia strettamente necessario e proporzionato, da determinarsi caso per caso:

a) la trasmissione o il trasferimento è senza dubbio nell'interesse dell'interessato;

b) la trasmissione o il trasferimento è strettamente necessario per evitare l'imminente commissione di un reato, anche terroristico, che rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol;

- c) la trasmissione o il trasferimento di dati personali accessibili al pubblico è strettamente necessario per l'assolvimento del compito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), e sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- i) la trasmissione o il trasferimento riguarda un caso singolo e specifico;
  - ii) i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che richiede che tali dati personali siano trasmessi o trasferiti nel caso in questione; o
- d) la trasmissione o il trasferimento è strettamente necessario per Europol per notificare alla parte privata che le informazioni ricevute non sono sufficienti per consentire a Europol di identificare le unità nazionali interessate, e sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- i) la trasmissione o il trasferimento fa seguito al ricevimento di dati personali direttamente da una parte privata conformemente al paragrafo 2;
  - ii) le informazioni mancanti cui Europol può fare riferimento nelle sue notificazioni hanno un chiaro collegamento con le informazioni precedentemente condivise dalla parte privata;
  - iii) le informazioni mancanti cui Europol può fare riferimento nelle sue notificazioni sono strettamente limitate a quanto necessario a Europol per identificare le unità nazionali interessate.

La trasmissione o il trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo è soggetta a qualsiasi limitazione indicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 67.

6. Con riferimento al paragrafo 5, lettere a), b) e d), del presente articolo, qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell'Unione o in un paese terzo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c) o all'articolo 25, paragrafo 4 bis, il trasferimento è autorizzato dal direttore esecutivo soltanto se è:

- a) necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato in questione o di un'altra persona;
- b) necessario per salvaguardare legittimi interessi dell'interessato in questione;
- c) essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;
- d) necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire uno specifico reato che rientra negli obiettivi di Europol; o
- e) necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato che rientra negli obiettivi di Europol.

I dati personali non sono trasferiti se il direttore esecutivo determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato in questione prevalgono sull'interesse pubblico che richiede il trasferimento di cui al primo comma, lettere d) ed e), del presente paragrafo.»

- f) dopo il paragrafo 6 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6 bis. Fatti salvi il paragrafo 5, lettere a), c) e d) del presente articolo, e altri atti giuridici dell'Unione, i trasferimenti o le trasmissioni di dati personali di cui ai paragrafi 5 e 6 non sono sistematici, ingenti o strutturali.

6 ter. Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise. I dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto necessario e proporzionato affinché Europol possa identificare le unità nazionali interessate.

Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri sulla specifica forma di criminalità, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per identificare le unità nazionali interessate.

6 *quater*. L'infrastruttura di Europol può essere utilizzata per gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri e le parti private conformemente ai rispettivi diritti nazionali. Tali scambi possono riguardare anche forme di criminalità che non rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol.

Qualora gli Stati membri utilizzino l'infrastruttura di Europol per lo scambio di dati personali relativi a forme di criminalità che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, essi possono concedere a Europol l'accesso a tali dati.

Qualora gli Stati membri utilizzino l'infrastruttura di Europol per lo scambio di dati personali relativi a forme di criminalità che non rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, Europol non ha accesso a tali dati ed è considerata "responsabile del trattamento" in conformità dell'articolo 87 del regolamento (UE) 2018/1725.

Europol valuta i rischi per la sicurezza derivanti dal permettere l'utilizzo della sua infrastruttura delle parti private e, se del caso, attua adeguate misure preventive e di attenuazione.»;

g) i paragrafi 9 e 10 sono soppressi;

h) è aggiunto il paragrafo seguente:

«11. Europol prepara una relazione annuale destinata al consiglio di amministrazione sui dati personali scambiati con parti private a norma degli articoli 26, 26 *bis* e 26 *ter* sulla base dei criteri di valutazione quantitativi e qualitativi istituiti dal consiglio di amministrazione.

La relazione annuale comprende esempi specifici che dimostrano il motivo per cui le richieste di Europol in conformità con il paragrafo 6 *bis* del presente articolo fossero necessarie per conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti.

La relazione annuale tiene conto degli obblighi di segreto e riservatezza e gli esempi sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali.

La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.»;

20) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 26 *bis*

#### **Scambio di dati personali con parti private in situazioni di crisi online**

1. In situazioni di crisi online Europol può ricevere dati personali direttamente da parti private e trattarli conformemente all'articolo 18.

2. Se riceve dati personali da una parte privata di un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati della propria analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 25, paragrafo 4 *bis*.

Europol può trasferire i risultati della sua analisi e della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo al paese terzo interessato a norma dell'articolo 25, paragrafo 5 o 6.

3. Europol può trasmettere o trasferire dati personali a parti private in singoli casi, fatta salva qualsiasi eventuale limitazione indicata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 67, qualora la trasmissione o il trasferimento di tali dati siano strettamente necessari per affrontare le situazioni di crisi online e i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgano sull'interesse pubblico che richiede che i dati siano trasmessi o trasferiti.

4. Qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell'Unione o in un paese terzo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 25, paragrafo 4 *bis*, il trasferimento esige l'autorizzazione da parte del direttore esecutivo.

5. Europol assiste le autorità competenti degli Stati membri, scambia informazioni e coopera con esse in merito alla trasmissione o al trasferimento di dati personali a parti private a norma del paragrafo 3 o 4, in particolare per evitare la duplicazione degli sforzi, migliorare il coordinamento ed evitare interferenze con le indagini in diversi Stati membri.

6. Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise. I dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto necessario e proporzionato per permettere ad Europol di sostenere gli Stati membri ad affrontare le situazioni di crisi online.

Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri riguardo alla diffusione dei contenuti in relazione ai quali Europol chiede i dati personali, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi.

7. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento. Su richiesta del GEPD, Europol rende tali registrazioni disponibili al GEPD in conformità dell'articolo 39 *bis*.

8. Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

*Articolo 26 ter*

### **Scambio di dati personali con parti private per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico**

1. Europol può ricevere dati personali direttamente da parti private e trattarli conformemente all'articolo 18 per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera y).

2. Qualora riceva dati personali da una parte privata stabilita in un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati della propria analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 25, paragrafo 4 *bis*.

Europol può trasferire i risultati dell'analisi e della verifica dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo al paese terzo interessato a norma dell'articolo 25, paragrafo 5 o 6.

3. Europol può trasmettere o trasferire dati personali a parti private in singoli casi, fatta salva qualsiasi eventuale limitazione indicata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 67, qualora la trasmissione o il trasferimento di tali dati siano strettamente necessari per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico online di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera y), e i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che richiede che tali dati personali siano trasmessi o trasferiti.

4. Qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell'Unione o in un paese terzo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 25, paragrafo 4 *bis*, il trasferimento esige l'autorizzazione da parte del direttore esecutivo.

5. Europol assiste le autorità competenti, scambia informazioni e coopera con le autorità competenti degli Stati membri in merito alla trasmissione o al trasferimento di dati personali a parti private a norma del paragrafo 3 o 4, in particolare per evitare la duplicazione degli sforzi, migliorare il coordinamento ed evitare interferenze con le indagini in diversi Stati membri.

6. Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise e i dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto proporzionato e necessario per permettere ad Europol di affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico online di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera y).

Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri riguardo alla diffusione dei contenuti in relazione ai quali Europol chiede i dati personali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti degli Stati membri possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi.

7. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento. Su richiesta al GEPD, Europol rende tali registrazioni disponibili al GEPD in conformità dell'articolo 39 bis.

8. Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.»;

21) all'articolo 27, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, Europol può ricevere e trattare le informazioni provenienti da persone private.

Europol tratta i dati personali provenienti da persone private solo a condizione che siano pervenuti attraverso:

- a) un'unità nazionale conformemente al diritto nazionale;
- b) il punto di contatto di un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c); o
- c) un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) o b), o all'articolo 25, paragrafo 4 bis.

2. Qualora Europol riceva informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private residenti in un paese terzo diverso da quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) o b), o all'articolo 25, paragrafo 4 bis, Europol trasmette tali informazioni solo ad uno Stato membro o a tale paese terzo.»;

22) il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:

«PROTEZIONE DEI DATI»;

23) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

#### **Trattamento dei dati personali da parte di Europol**

1. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol si applicano, fatto salvo il presente regolamento, l'articolo 3 e il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725.

Al trattamento dei dati personali amministrativi da parte di Europol si applica il regolamento (UE) 2018/1725, ad eccezione del capo IX.

2. I riferimenti ai "dati personali" nel presente regolamento devono essere letti come riferimenti ai "dati personali operativi" definiti all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1725, salvo diversa disposizione nel presente regolamento.

3. Il consiglio di amministrazione adotta norme per stabilire i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi.»;

24) l'articolo 28 è soppresso;

25) l'articolo 30 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. Il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica sono autorizzati solo se strettamente proporzionato e necessario ai fini dei progetti di ricerca e innovazione di cui all'articolo 33 bis e per finalità operative, rientranti negli obiettivi di Europol, e per la sola finalità di prevenire o combattere forme di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol. Tale trattamento è altresì soggetto alle garanzie adeguate di cui al presente regolamento con riguardo ai diritti e alle libertà dell'interessato e, ad eccezione dei dati biometrici trattati ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica, è consentito solo se tali dati integrano altri dati personali trattati da Europol.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Il responsabile della protezione dei dati è informato senza indebito ritardo nel caso in cui sia effettuato un trattamento di dati personali a norma del presente articolo.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Solo Europol ha accesso diretto ai dati personali del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2. Il direttore esecutivo autorizza debitamente l'accesso di un numero limitato di funzionari di Europol ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

Fatto salvo il primo comma, ove ciò sia necessario per garantire l'accesso ai dati personali ai funzionari delle autorità competenti degli Stati membri o a agenzie dell'Unione sulla base del titolo V TFUE per lo svolgimento dei loro compiti, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 bis del presente regolamento, o per progetti di ricerca e innovazione conformemente all'articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera d) del presente regolamento, il direttore esecutivo autorizza debitamente l'accesso di un numero limitato di tali funzionari.»;

d) il paragrafo 4 è soppresso;

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dati personali del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono trasmessi a Stati membri o organismi dell'Unione né trasferiti a paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo che tale trasmissione o trasferimento siano richiesti a norma del diritto dell'Unione o siano strettamente necessari e proporzionati in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e avvengono in conformità del capo V.»;

26) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

#### **Sicurezza del trattamento**

I meccanismi per garantire che le misure di sicurezza siano prese in considerazione oltre i limiti dei sistemi d'informazione sono istituiti da Europol conformemente all'articolo 91 del regolamento (UE) 2018/1725 e dagli Stati membri conformemente all'articolo 29 della direttiva (UE) 2016/680.»;

27) l'articolo 33 è soppresso;

28) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

#### **Trattamento dei dati personali a fini di ricerca e innovazione**

1. Europol può trattare dati personali per le finalità legate ai suoi progetti di ricerca e innovazione a condizione che il trattamento di tali dati personali:

- a) sia strettamente necessario e debitamente motivato per conseguire gli obiettivi del progetto in questione;
- b) per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali, sia strettamente necessario e soggetto a garanzie adeguate, che possono includere la pseudonimizzazione.

Il trattamento di dati personali effettuato da Europol nel contesto dei progetti di ricerca e innovazione è guidato dai principi della trasparenza, della spiegabilità, della correttezza e della rendicontabilità.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, al trattamento di dati personali effettuato nel contesto di progetti di ricerca e innovazione di Europol, si applicano le garanzie seguenti:

- a) ogni progetto di ricerca e innovazione esige la previa autorizzazione del direttore esecutivo, in consultazione con il responsabile della protezione dei dati e con il responsabile dei diritti fondamentali, basata su:
  - i) una descrizione degli obiettivi del progetto e della spiegazione di come il progetto assiste Europol o le autorità competenti degli Stati membri nei loro compiti;

- ii) una descrizione dell'attività di trattamento prevista che definisca gli obiettivi, la portata e la durata del trattamento e da cui risultino la necessità di trattare i dati personali e la proporzionalità del trattamento, ad esempio per studiare e testare soluzioni tecnologiche innovative e garantire l'esattezza dei risultati del progetto;
  - iii) una descrizione delle categorie di dati personali da trattare;
  - iv) una valutazione della conformità con i principi di protezione dei dati di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1725, dei termini per la conservazione e delle condizioni di accesso ai dati personali; e
  - v) una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, compresi i rischi per tutti i diritti e le libertà degli interessati, il rischio di eventuali distorsioni nei dati personali da usare a fini di formazione di algoritmi e nei risultati del trattamento, come pure le misure previste per far fronte a tali rischi e per evitare violazioni dei diritti fondamentali;
- b) il GEPD è informato prima dell'avvio del progetto;
- c) il consiglio di amministrazione è consultato o informato prima dell'avvio del progetto, conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 18, paragrafo 7;
- d) i dati personali da trattare nell'ambito del progetto:
- i) sono copiati temporaneamente in un ambiente separato, isolato e protetto di Europol ai soli fini dell'esecuzione del progetto;
  - ii) sono accessibili solo dal personale Europol specificatamente autorizzato conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento e, fatte salve le misure di sicurezza tecniche, dal personale specificatamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione istituite sulla base del titolo V del TFUE;
  - iii) non sono trasmessi, o trasferiti;
  - iv) non comportano misure o decisioni aventi ripercussioni sugli interessati a seguito del loro trattamento;
  - v) sono cancellati alla conclusione del progetto o alla scadenza dei termini di conservazione dei dati personali di cui all'articolo 31;
- e) le registrazioni del trattamento dei dati personali nell'ambito del progetto sono conservate fino a due anni dopo la conclusione del progetto, unicamente per verificare l'esattezza dei risultati del trattamento dei dati e solo fintantoché necessario a tal fine.
3. Il consiglio di amministrazione stabilisce in un documento vincolante i progetti di ricerca e innovazione. Tale documento è aggiornato ove opportuno e messo a disposizione del GEPD ai fini dello svolgimento del suo controllo.
4. Europol conserva un documento contenente una descrizione dettagliata del processo e della logica alla base della formazione, della prova e della convalida degli algoritmi a fini di trasparenza della procedura e degli algoritmi, compreso il rispetto delle garanzie di cui al presente articolo, e per consentire la verifica dell'esattezza dei risultati basati sull'utilizzo di tali algoritmi. Su richiesta, Europol mette tale documento a disposizione delle parti interessate, compresi gli Stati membri e il gruppo di controllo parlamentare congiunto.
5. Se i dati da trattare per un progetto di ricerca e innovazione sono stati forniti da uno Stato membro, da un organismo dell'Unione, da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale, Europol richiede il consenso di tale fornitore dei dati conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, a meno che il fornitore dei dati abbia previamente autorizzato tale trattamento ai fini di progetti di ricerca e innovazione, in termini generali o a condizioni particolari.
- Europol non tratta i dati a fini di progetti di ricerca e innovazione senza il consenso del fornitore dei dati. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.»;

29) l'articolo 34 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 92 del regolamento (UE) 2018/1725, in caso di violazione dei dati personali, Europol notifica la violazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati senza indebito ritardo, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del presente regolamento, nonché al fornitore dei dati interessato, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

30) l'articolo 35 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 93 del regolamento (UE) 2018/1725, nel caso in cui Europol non disponga dei recapiti dell'interessato in questione, al fornitore dei dati è chiesto di comunicare all'interessato la violazione dei dati personali e di informare Europol della decisione presa. Gli Stati membri che forniscono i dati comunicano la violazione dei dati personali all'interessato in questione conformemente al diritto nazionale.»;

c) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

31) l'articolo 36 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'interessato che desidera esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, conformemente all'articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1725, può presentare un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta o a Europol. Se la domanda è presentata a tale autorità, essa sottopone la domanda a Europol senza indebito ritardo ed entro un mese dal ricevimento.»;

c) i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

32) l'articolo 37 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'interessato che desidera esercitare il diritto di rettifica o cancellazione di dati personali che lo riguardano o di limitazione del loro trattamento, conformemente all'articolo 82 del regolamento (UE) 2018/1725, può presentare un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta o a Europol. Se la domanda è presentata a tale autorità, questa sottopone la domanda a Europol senza indebito ritardo e entro un mese dal ricevimento.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, anziché cancellarli, Europol limita l'accesso ai dati personali se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell'interessato.

I dati ai quali l'accesso è limitato sono trattati soltanto al fine di tutelare i diritti dell'interessato, quando è necessario per salvaguardare l'interesse vitale di un interessato o di un'altra persona, o per le finalità di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.

4. Qualora i dati personali di cui ai paragrafi 1 e 3 detenuti da Europol siano stati forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali o organismi dell'Unione, o siano stati forniti direttamente da parti private, reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico oppure siano il risultato di analisi di Europol, quest'ultima provvede alla rettifica o alla cancellazione di tali dati, o alla limitazione del trattamento degli stessi e ne informa, se del caso, i fornitori dei dati.

5. Qualora i dati personali di cui ai paragrafi 1 e 3 detenuti da Europol siano stati forniti a Europol da Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono alla rettifica o alla cancellazione di tali dati o alla limitazione del trattamento degli stessi in cooperazione con Europol nei limiti delle rispettive competenze.»;

d) i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;

33) l'articolo 38 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Europol tratta i dati personali in modo che sia possibile individuarne la fonte conformemente all'articolo 17.»;

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. La responsabilità dell'esattezza dei dati personali ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725 spetta.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Europol è responsabile della conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali amministrativi e della conformità con il presente regolamento e al capo IX, articolo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali.»;

d) al paragrafo 7, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«La sicurezza di tali scambi è assicurata a norma dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2018/1725.»;

34) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

#### **Consultazione preventiva**

1. Fatto salvo l'articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725, la consultazione preventiva del GEDP non si applica a specifiche attività operative individuali che non includono alcun nuovo tipo di trattamento che presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

2. Europol può avviare trattamenti che sono oggetto di consultazione preventiva del GEDP a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, a meno che il GEDP non abbia fornito un parere scritto a norma dell'articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento entro i termini previsti in tale disposizione, che iniziano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta iniziale di consultazione e non sono sospesi.

3. Qualora le operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo rivestano notevole importanza per lo svolgimento dei compiti di Europol ed siano particolarmente urgenti e necessarie per prevenire e combattere una minaccia immediata riguardante un reato che rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol o per salvaguardare gli interessi vitali di un interessato o di un'altra persona, Europol può, in via eccezionale, iniziare il trattamento dopo l'avvio della consultazione preventiva del GEDP prevista dall'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, e prima della scadenza del termine prevista dall'articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento. In tal caso, Europol informa il GEDP prima dell'inizio delle operazioni di trattamento.

Il parere scritto del GEDP a norma dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 è preso in considerazione a posteriori e le modalità di esecuzione del trattamento sono adeguate di conseguenza.

Il responsabile della protezione dei dati partecipa alla valutazione dell'urgenza di tali operazioni di trattamento prima della scadenza del termine prevista dall'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 e sovrintende al trattamento in questione.

4. Il GEDP tiene un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati a norma del paragrafo 1. Il registro non è reso pubblico.»;

35) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

**Registri delle categorie di attività di trattamento**

1. Europol tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene le informazioni seguenti:

- a) i dati di contatto di Europol e il nome e i dati di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, un'organizzazione internazionale o una parte privata, compresa l'identificazione del destinatario;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) 2018/1725;
- h) ove applicabile, il ricorso alla profilazione.

2. I registri di cui al paragrafo 1 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

3. Su richiesta, Europol mette i registri di cui al paragrafo 1 a disposizione del GEPD.»;

36) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

**Registrazione**

1. In conformità dell'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725, Europol registra i suoi trattamenti. Non è possibile modificare le registrazioni.

2. Fatto salvo l'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725, se richiesto da un'autorità nazionale ove necessario per un'indagine specifica connessa al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'unità nazionale.»;

37) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

**Designazione del responsabile della protezione dei dati**

1. Il consiglio di amministrazione nomina, appositamente a tale scopo, un membro del personale di Europol come responsabile della protezione dei dati.

2. Il responsabile della protezione dei dati è selezionato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di eseguire i compiti di cui all'articolo 41 *ter* del presente regolamento e al regolamento (UE) 2018/1725.

3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dare adito a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed eventuali altre funzioni ufficiali, in particolare relativamente all'applicazione del presente regolamento.

4. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal consiglio di amministrazione per l'adempimento dei propri compiti.

5. Europol pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al GEPD.»;

38) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 41 bis

#### **Posizione del responsabile della protezione dei dati**

1. Europol si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Europol sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 41 *ter* fornendogli le risorse e il personale necessari per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Per sostenere il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti, un membro del personale di Europol può essere nominato responsabile aggiunto della protezione dei dati.

3. Europol si assicura che il responsabile della protezione dei dati agisca in modo indipendente e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti.

Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al consiglio di amministrazione.

4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2018/1725.

Nessuno deve subire pregiudizio per una questione portata all'attenzione del responsabile della protezione dei dati competente e riguardante un'asserita violazione del presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1725.

5. Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme di attuazione riguardano in particolare la procedura di selezione, la revoca, i compiti, gli obblighi e le competenze, nonché le garanzie di indipendenza.

6. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1.

7. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni e il suo mandato è rinnovabile.

8. Il responsabile della protezione dei dati è destituito dalle sue funzioni dal consiglio di amministrazione se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni e solo con il consenso del GEPD.

9. La designazione del responsabile della protezione dei dati e del responsabile aggiunto della protezione dei dati è comunicata al GEPD dal consiglio di amministrazione.

10. Le disposizioni applicabili al responsabile della protezione dei dati si applicano *mutatis mutandis* al responsabile aggiunto della protezione dei dati.

Articolo 41 *ter*

#### **Compiti del responsabile della protezione dei dati**

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato, in particolare, dei seguenti compiti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:

a) assicurare in modo indipendente che Europol osservi le disposizioni relative alla protezione dei dati del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 nonché le pertinenti disposizioni relative alla protezione dei dati contenute nelle proprie norme interne, incluso il controllo dell'osservanza del presente regolamento, del regolamento (UE) 2018/1725, di altre disposizioni dell'Unione o nazionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche di Europol in materia di protezione dei dati personali, comprese l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

b) informare e fornire consulenza a Europol nonché al personale che esegue il trattamento dei dati personali in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2018/1725 nonché da altre disposizioni dell'Unione o nazionali relative alla protezione dei dati;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2018/1725, e sorvegliarne lo svolgimento;
- d) tenere un registro delle violazioni di dati personali e fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di notificare o comunicare una violazione dei dati personali a norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (UE) 2018/1725;
- e) garantire che sia mantenuta traccia della trasmissione, del trasferimento e del ricevimento di dati personali a norma del presente regolamento;
- f) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei propri diritti ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725;
- g) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;
- h) rispondere alle richieste del GEPD, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con il GEPD e consultare il GEPD, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;
- i) cooperare con le autorità competenti degli Stati membri, in particolare con i responsabili della protezione dei dati delle autorità competenti degli Stati membri e con le autorità di controllo nazionali su questioni relative alla protezione dei dati nel settore dell'attività di contrasto;
- j) fungere da punto di contatto per il GEPD per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui agli articoli 40 e 90 del regolamento (UE) 2018/1725, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione nell'ambito delle sue competenze;
- k) redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al GEPD;
- l) garantire che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati.

2. Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni destinate al consiglio di amministrazione ai fini del miglioramento concreto della protezione dei dati e fornire consulenza su questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati può, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio di amministrazione o di qualsiasi persona, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l'esercizio dei propri compiti e di cui viene a conoscenza, e riferire alla persona che lo ha incaricato dell'indagine o al consiglio di amministrazione i risultati di tale indagine.

3. Il responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni di cui al regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, il responsabile della protezione dei dati e i membri del personale Europol che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni hanno accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

5. Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1725 relative al trattamento dei dati personali amministrativi, o le disposizioni del presente regolamento o dell'articolo 3 e del capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 relative al trattamento dei dati personali, il responsabile della protezione dei dati ne informa il direttore esecutivo chiedendogli di porre rimedio all'inadempienza entro un termine determinato.

Se il direttore esecutivo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione risponde entro un termine determinato concordato con il responsabile della protezione dei dati. Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio all'inadempienza entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al GEPD.

Articolo 41 quater

#### **Responsabile dei diritti fondamentali**

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, designa un responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali può essere un membro del personale Europol attuale che ha ricevuto una specifica formazione su normativa e prassi in materia di diritti fondamentali.

2. Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i compiti seguenti:
  - a) fornire consulenza a Europol, ove lo ritenga necessario o su richiesta, su qualsiasi attività di Europol, senza impedire o ritardare tali attività;
  - b) monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte di Europol;
  - c) formulare pareri non vincolanti sugli accordi di lavoro;
  - d) informare il direttore esecutivo in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività di Europol;
  - e) promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte di Europol durante lo svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività;
  - f) svolgere qualsiasi altro compito, ove previsto dal presente regolamento.
3. Europol provvede affinché il responsabile dei diritti fondamentali non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti.
4. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce direttamente al direttore esecutivo e prepara relazioni annuali sulle sue attività, compreso il livello di rispetto dei diritti fondamentali da parte delle attività di Europol. Tali relazioni sono messe a disposizione del consiglio di amministrazione.

Articolo 41 quinquies

#### **Formazione in materia di diritti fondamentali**

Tutto il personale Europol coinvolto in compiti operativi che comportano il trattamento di dati personali riceve una formazione obbligatoria in materia di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche in relazione al trattamento dei dati personali. Tale formazione è organizzata in cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (\*), e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).

---

(\*) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

(\*\*) Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1.);

39) all'articolo 42, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini dell'esercizio della sua funzione di vigilanza, le autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 hanno accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati forniti dal loro Stato membro a Europol, secondo le procedure nazionali applicabili, nonché alle registrazioni di cui all'articolo 40 del presente regolamento.

2. Le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.»;

40) l'articolo 43 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1. Il GEPD ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali.»;

b) al paragrafo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

- «j) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti al presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
- k) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro, in un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale;
- l) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza da parte di Europol di una delle misure di cui alle lettere c), e), f), j) e k) del presente paragrafo, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il GEPD prepara un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del GEPD di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1725.

Il GEPD invita le autorità di controllo nazionali a presentare osservazioni su tale parte del rapporto annuale prima che il rapporto annuale sia adottato dal GEPD. Il GEPD tiene nella massima considerazione tali osservazioni e fa riferimento a queste nel rapporto annuale.

La parte del rapporto annuale di cui al secondo comma include informazioni statistiche riguardanti i reclami, le indagini e gli accertamenti, nonché i trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali, i casi di consultazione preventiva del GEPD, e l'esercizio dei poteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo.»;

41) l'articolo 44 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di cui al paragrafo 1, è assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD si avvale delle competenze e dell'esperienza delle autorità di controllo nazionali nell'espletamento delle sue funzioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento.

Tenuto debito conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento di ispezioni congiunte con il GEPD, i membri e il personale delle autorità di controllo nazionali hanno poteri equivalenti a quelli indicati all'articolo 43, paragrafo 4, del presente regolamento e sono vincolati da un obbligo equivalente a quello di cui all'articolo 43, paragrafo 6, del presente regolamento.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il GEPD non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali non gli abbiano comunicato il proprio parere, entro un termine specificato dal Garante, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi a decorrere da quando il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il GEPD tiene nella massima considerazione le rispettive posizioni delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la posizione di un'autorità di controllo nazionale, il GEPD la informa in merito, giustifica la propria decisione e sottopone la questione all'esame del comitato europeo per la protezione dei dati.»;

42) gli articoli 45 e 46 sono soppressi;

43) l'articolo 47 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte di Europol non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (UE) 2018/1725 ha il diritto di proporre reclamo al GEPD.»;

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. Se il reclamo riguarda una decisione di cui all'articolo 36 o 37 del presente regolamento o all'articolo 81 o 82 del regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD consulta l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati o dello Stato membro direttamente interessato.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Il GEPD informa l'interessato dello stato e dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 48.»;

44) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

#### **Diritto al risarcimento**

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere un risarcimento a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1725 e d dell'articolo 56 della direttiva (UE) 2016/680.

2. Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato membro in merito alla responsabilità finale del risarcimento riconosciuto a una persona che abbia subito un danno materiale o immateriale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sottoposta al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide su tale responsabilità deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, fatto salvo il diritto di impugnare tale decisione a norma dell'articolo 263 TFUE.»;

45) l'articolo 51 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), comprese le informazioni pertinenti sulle attività di Europol e sui risultati ottenuti nel trattamento di serie di dati ampie, senza divulgare alcun dettaglio operativo e fatte salve le indagini in corso;»;

ii) sono aggiunte le lettere seguenti:

«f) informazioni annuali a norma dell'articolo 26, paragrafo 11, sui dati personali scambiati con parti private a norma degli articoli 26, 26 bis e 26 ter, compresi una valutazione dell'efficacia della cooperazione, esempi specifici di casi che dimostrano il motivo per cui tali richieste fossero necessarie e proporzionate per permettere ad Europol di conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti e, per quanto riguarda gli scambi di dati personali a norma dell'articolo 26 ter, il numero di minori identificati a seguito di tali scambi nella misura in cui tali informazioni siano a disposizione di Europol;

g) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha dovuto trattare dati personali di interessati che non riguardano le categorie di interessati di cui all'allegato II per sostenere gli Stati membri in un'indagine penale specifica in corso conformemente all'articolo 18 bis, unitamente a informazioni sulla durata e sui risultati del trattamento, compresi esempi di tali casi che dimostrano il motivo per cui il trattamento di tali dati fosse necessario e proporzionato;

h) informazioni annuali sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali a norma dell'articolo 25, paragrafo 1 o 4 bis, ripartite per base giuridica, e sul numero di casi in cui il direttore esecutivo ha autorizzato, a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, il trasferimento o le categorie di trasferimenti di dati personali relativi a un'indagine penale specifica in corso a paesi terzi o organizzazioni internazionali, comprese informazioni sui paesi interessati e sulla durata dell'autorizzazione;

i) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha proposto la possibilità di inserire segnalazioni di informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera t), compresi esempi specifici di casi che dimostrano il motivo per cui è stato proposto l'inserimento di tali segnalazioni;

j) informazioni annuali sul numero di progetti di ricerca e innovazione intrapresi, comprese le informazioni sulle finalità di tali progetti, sulle categorie di dati personali trattati, sulle garanzie supplementari utilizzate, compresa la minimizzazione dei dati, sulle esigenze di contrasto che tali progetti intendono affrontare e sui risultati di tali progetti;

- k) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha fatto ricorso al trattamento temporaneo a norma dell'articolo 18, paragrafo 6 bis, e, se del caso, sul numero di casi in cui il termine per il trattamento è stato prorogato;
- l) informazioni annuali sul numero e sul tipo di casi in cui sono state trattate categorie particolari di dati personali a norma dell'articolo 30, paragrafo 2.

Gli esempi di cui alle lettere f) e i) sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali.

Gli esempi di cui alla lettera g) sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali, senza divulgare alcun dettaglio operativo e fatte salve eventuali indagini in corso.»;

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sul monitoraggio politico delle attività di Europol, tra cui raccomandazioni specifiche non vincolanti destinate a Europol, e presentarle al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo trasmette tali conclusioni, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.»;

- 46) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 52 bis

#### **Forum consultivo**

1. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto istituisce un forum consultivo che lo assiste, su richiesta, nelle questioni legate ai diritti fondamentali fornendogli una consulenza indipendente.

Il gruppo di controllo parlamentare congiunto e il direttore esecutivo possono consultare il forum consultivo in merito a qualsiasi questione attinente ai diritti fondamentali.

2. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto decide in merito alla composizione del forum consultivo, ai suoi metodi di lavoro e alle modalità di trasmissione delle informazioni al forum consultivo.»;

- 47) all'articolo 58, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio di Europol si applica il regolamento delegato (UE) 2019/715.»;

- 48) L'articolo 60 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol per l'anno N ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), il contabile di Europol stabilisce i conti definitivi di Europol per tale anno. Il direttore esecutivo presenta tali conti definitivi al consiglio di amministrazione per un parere.

---

(\*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;

- b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Su richiesta del Parlamento europeo, il direttore esecutivo presenta, a norma dall'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/715, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'anno N.»;

49) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 61*

### **Regole finanziarie**

1. Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) 2019/715 solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione.

2. Europol può assegnare sovvenzioni connesse al conseguimento dei suoi obiettivi e allo svolgimento dei suoi compiti.

3. Europol può assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli Stati membri ai fini dello svolgimento di attività che rientrano nei suoi obiettivi e compiti.

4. Ove debitamente giustificato per fini operativi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il sostegno finanziario può coprire la totalità dei costi di investimento per attrezzature e infrastrutture.

Le regole finanziarie di cui al paragrafo 1, possono specificare i criteri in base ai quali il sostegno finanziario può coprire la totalità dei costi di cui al primo comma del presente paragrafo.

5. Per quanto concerne il sostegno finanziario alle attività delle squadre investigative comuni, Europol ed Eurojust stabiliscono congiuntamente le norme e le condizioni in base alle quali le domande sono trattate.»;

50) l'articolo 68 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 29 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue prassi di lavoro. Tale valutazione può riguardare, in particolare, l'eventuale necessità di modificare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Entro il 29 giugno 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui soppesa e valuta l'impatto operativo dell'attuazione dei compiti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera t), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 6 bis), e agli articoli 18 bis, 26, 26 bis e 26 ter per quanto riguarda gli obiettivi di Europol. La relazione valuta l'impatto di tali compiti sui diritti e sulle libertà fondamentali previsti dalla Carta. Fornisce inoltre un'analisi dei costi-benefici della proroga dei compiti di Europol.»;

51) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 74 bis*

### **Disposizioni transitorie relative al trattamento dei dati personali a sostegno di un'indagine penale in corso**

1. Qualora uno Stato membro, l'EPPO o Eurojust abbia fornito a Europol dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II prima del 28 giugno 2022 Europol può trattare tali dati personali conformemente all'articolo 18 bis se:

a) lo Stato membro interessato, l'EPPO o Eurojust informa Europol entro il 29 settembre 2022, di essere autorizzato a trattare tali dati personali, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, nell'indagine penale in corso per la quale ha chiesto il sostegno di Europol quando ha inizialmente fornito i dati;

b) lo Stato membro in questione, l'EPPO o Eurojust chiede che Europol, entro il 29 settembre 2022, sostenga per l'indagine penale in corso di cui alla lettera a); e

c) Europol valuta, conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 1, lettera b), che non è possibile sostenere l'indagine penale in corso di cui alla lettera a) del presente paragrafo senza trattare dati personali non conformi all'articolo 18, paragrafo 5.

La valutazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è registrata e trasmessa per conoscenza al GEPD quando Europol cessa di sostenere la relativa indagine penale specifica.

2. Qualora uno Stato membro, l'EPPO o Eurojust non soddisfi uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per i dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II forniti a Europol prima del 28 giugno 2022, o qualora uno Stato membro, l'EPPO o Eurojust non soddisfi il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, Europol non tratta tali dati personali conformemente all'articolo 18 *bis*, ma, fatti salvi l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 74 *ter*, cancella tali dati personali entro il 29 ottobre 2022.

3. Qualora un paese terzo di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 6, abbia fornito a Europol dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II prima del 28 giugno 2022, Europol può trattare tali dati personali conformemente all'articolo 18 *bis*, paragrafo 6, se:

- a) il paese terzo ha fornito i dati personali a sostegno di un'indagine penale specifica in uno o più Stati membri che sia sostenuta da Europol;
- b) il paese terzo ha ottenuto i dati nel contesto di un'indagine penale conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del proprio diritto penale nazionale;
- c) il paese terzo informa Europol, entro il 29 settembre 2022 di essere autorizzato a trattare tali dati personali nell'indagine penale nell'ambito della quale ha ottenuto i dati;
- d) Europol valuta, conformemente all'articolo 18 *bis*, paragrafo 1, lettera b), che non è possibile sostenere l'indagine penale di cui alla lettera a) del presente paragrafo senza trattare dati personali che non siano conformi all'articolo 18, paragrafo 5 e tale valutazione è registrata e trasmessa per conoscenza al GEPD quando Europol cessa di sostenere la relativa indagine penale specifica; e
- e) Europol verifica, conformemente all'articolo 18 *bis*, paragrafo 6, che la quantità di dati personali non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'indagine penale specifica, di cui al presente paragrafo, lettera a), in uno o più Stati membri sostenuta da Europol.

4. Qualora un paese terzo non soddisfi il requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, relativamente ai dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II forniti a Europol prima del 28 giugno 2022, o qualora non sia soddisfatto nessuno degli altri requisiti di cui al paragrafo 3, del presente articolo, Europol non tratta tali dati personali conformemente all'articolo 18 *bis*, paragrafo 6, ma, fatti salvi l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 74 *ter*, cancella tali dati personali entro il 29 ottobre 2022.

5. Qualora uno Stato membro, l'EPPO o Eurojust abbia fornito a Europol dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II prima del 28 giugno 2022, può chiedere a Europol, entro il 29 settembre 2022, di conservare tali dati e i risultati del loro trattamento da parte di Europol ove ciò sia necessario per garantire la veridicità, l'affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale. Europol conserva i dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell'allegato II mantenendo una separazione funzionale dagli altri dati e li tratta unicamente al fine di garantire la veridicità, l'affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale e solo fintantoché è in corso il procedimento giudiziario relativo all'indagine penale per cui tali dati sono stati forniti.

6. Qualora Europol abbia ricevuto dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all'allegato II prima del 28 giugno 2022, Europol non conserva tali dati al fine di garantire la veridicità, l'affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, salvo richiesta in conformità del paragrafo 5. In mancanza di tale richiesta, Europol cancella tali dati personali entro il 29 ottobre 2022.

Articolo 74 ter

**Disposizioni transitorie relative al trattamento dei dati personali detenuti da Europol**

Fatto salvo l'articolo 74 bis, per i dati personali che ha ricevuto prima del 28 giugno 2022, Europol può verificare se tali dati personali corrispondono a una delle categorie di interessati di cui all'allegato II. A tal fine, Europol può effettuare un'analisi preliminare di tali dati personali per un periodo lungo fino a 18 mesi dalla data del ricevimento iniziale dei dati o, in casi giustificati, e previa autorizzazione del GEPD, per un periodo più lungo.

La durata massima del trattamento dei dati di cui al primo comma è di tre anni a decorrere dal giorno del ricevimento dei dati da parte di Europol.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2022

*Per il Parlamento europeo*

*La presidente*

R. METSOLA

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. BEAUNE

---

**REGOLAMENTO (UE) 2022/992 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 giugno 2022**  
**recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere**  
**conferito alla Commissione di adottare atti delegati**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce le disposizioni fondamentali sulle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante e sull'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali e conferisce alla Commissione il potere di fissare alcune specifiche tecniche dettagliate in atti delegati. L'articolo 55, paragrafo 2, di tale regolamento ha conferito alla Commissione tale potere per un periodo limitato di cinque anni. Tale periodo è scaduto il 6 ottobre 2021. Vi è l'esigenza di aggiornare alcuni di tali atti delegati per tenere conto del progresso tecnico e di introdurre altre modifiche conformemente al conferimento di potere, anche in relazione a un atto delegato che stabilisca requisiti riguardanti il monitoraggio in servizio per i motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali. Dovrebbe inoltre essere possibile adottare nuovi atti delegati conformemente al conferimento di potere. Il potere della Commissione di adottare atti delegati dovrebbe pertanto essere prorogato e dovrebbe essere prevista la possibilità di ulteriori proroghe.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1628,
- (3) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/1628, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 9, all'articolo 42, paragrafo 4, all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere dal 6 ottobre 2016. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere entro il 6 gennaio 2026 e nove mesi prima della scadenza di ciascuno dei successivi periodi di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.».

<sup>(1)</sup> Parere del 18 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 giugno 2022.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2022

*Per il Parlamento europeo*

*La presidente*

R. METSOLA

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. BEAUNE

---

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA (UE) 2022/993 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2022

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha subito varie e sostanziali modifiche <sup>(4)</sup>. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, e al fine di migliorarlo, è essenziale mantenere e possibilmente migliorare il livello di conoscenze e competenze della gente di mare dell'Unione sviluppando la formazione e la certificazione della gente di mare in linea con le norme internazionali e i progressi tecnologici, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo.
- (3) La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate a livello internazionale dalla Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW») dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), che è stata oggetto di revisione approfondita ad una conferenza tra le parti della convenzione STCW tenutasi nel 2010 a Manila («emendamenti di Manila»). Nel 2015 e nel 2016 sono state adottate ulteriori modifiche alla convenzione STCW.
- (4) La presente direttiva recepisce la convenzione STCW nel diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione STCW e pertanto è necessario che i loro impegni internazionali siano attuati in modo armonizzato attraverso l'allineamento delle norme dell'Unione sulla formazione e sulla certificazione della gente di mare alla convenzione STCW.
- (5) Il settore della navigazione marittima dell'Unione dispone di competenze marittime di eccellenza, che costituiscono uno dei pilastri della sua competitività. La qualità della formazione della gente di mare è importante per la competitività di questo settore e per attrarre i cittadini dell'Unione, in particolare i giovani, alle professioni marittime.
- (6) Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella presente direttiva.
- (7) Le regole della convenzione STCW allegate alla presente direttiva dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia («codice STCW»). La parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW, e i soggetti che intervengono nell'esecuzione o nell'applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione.

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 9.4.2021, pag. 80.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 maggio 2022.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

<sup>(4)</sup> Si veda l'allegato IV, parte A.

- (8) Uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo è facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce, tra l'altro, a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale competente dotato della giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare. Alla luce del diritto ad una buona amministrazione, le decisioni degli Stati membri concernenti l'accettazione di certificati di addestramento rilasciati alla gente di mare da altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati di competenza nazionali dovrebbero basarsi su ragioni riconoscibili da parte del marittimo interessato.
- (9) La formazione della gente di mare dovrebbe comprendere un'adeguata formazione a livello teorico e pratico al fine di garantire che la gente di mare sia qualificata per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza e sia in grado di affrontare rischi e emergenze.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di competenza ed ai certificati di addestramento e dovrebbero proseguire i loro sforzi nell'ambito dell'IMO per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta su scala mondiale contro tali prassi.
- (11) Norme di qualità e sistemi di norme di qualità dovrebbero essere sviluppati e attuati tenendo conto, ove pertinente, della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 <sup>(5)</sup>, e delle misure connesse adottate dagli Stati membri.
- (12) Ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento marino è opportuno prevedere nella presente direttiva, conformemente alla convenzione STCW, disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia. Tali disposizioni dovrebbero essere applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (13) Le parti sociali europee hanno concordato ore di riposo minimo applicabili alla gente di mare e la direttiva 1999/63/CE è stata adottata ai fini dell'attuazione di quanto concordato. Tale direttiva prevede inoltre la possibilità di autorizzare deroghe alle ore di riposo minimo previste per la gente di mare. È opportuno, tuttavia, porre dei limiti alla possibilità di autorizzare delle deroghe per quanto riguarda la durata massima, la frequenza e l'ambito di applicazione. Gli emendamenti di Manila miravano, tra l'altro, a fissare limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento nell'ottica di prevenire l'affaticamento. La presente direttiva dovrebbe quindi rispecchiare gli emendamenti di Manila in modo tale da garantire la coerenza con la direttiva 1999/63/CE.
- (14) Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l'inquinamento marino, è opportuno assicurare la comunicazione fra i membri dell'equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque dell'Unione.
- (15) I membri dell'equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza dovrebbero poter comunicare con i passeggeri.
- (16) Gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere effettivamente in grado di prevenire incidenti e affrontare situazioni di emergenza. È pertanto assolutamente indispensabile creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
- (17) È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla convenzione STCW. La presente direttiva dovrebbe definire le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare basati sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW.
- (18) Nell'interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell'IMO ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione. In attesa che l'MSC possa individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati.

<sup>(5)</sup> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33).

- (19) La presente direttiva contempla un sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. Allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa tra l'altro un'indicazione del numero stimato di comandanti, ufficiali e radiooperatori provenienti dal paese terzo che potrebbero probabilmente servire su navi battenti bandiera degli Stati membri. Tale analisi dovrebbe essere sottoposta all'esame del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS).
- (20) Al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare a un lavoro dignitoso e di limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, per il futuro riconoscimento dei paesi terzi si dovrebbe valutare se tali paesi terzi abbiano ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
- (21) Nell'intento di garantire l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare, una rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri dovrebbe essere effettuata a intervalli di dieci anni. Questo lungo periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dalla gente di mare nei paesi terzi in questione.
- (22) Ove opportuno, occorre ispezionare gli istituti, i programmi e i corsi di formazione marittima. È necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni.
- (23) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> dovrebbe assistere la Commissione nella verifica dell'osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla presente direttiva.
- (24) A livello di Unione sono rese disponibili informazioni sulla gente di mare assunta proveniente da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate a fini statistici e per l'elaborazione delle politiche, in particolare allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri per un periodo di almeno otto anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento paese terzo in questione. Inoltre, le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero essere utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.
- (25) Gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nelle acque dell'Unione controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non beneficino di un trattamento più favorevole.
- (26) Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> non erano applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup> disciplinava il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato in maniera tale da rispecchiare le modifiche internazionali. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra la direttiva 2005/45/CE e la presente direttiva, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato soltanto dalla presente direttiva. Inoltre, una volta adottate le pertinenti modifiche della convenzione STCW, dovrebbe essere introdotto un sistema elettronico per la presentazione delle qualifiche della gente di mare al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri.

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

<sup>(9)</sup> Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

- (27) La digitalizzazione dei dati è parte integrante dei progressi tecnologici nel settore della raccolta e della comunicazione dei dati, al fine di contribuire alla riduzione dei costi e ad un uso efficiente delle risorse umane. La Commissione dovrebbe prendere in esame misure volte a rafforzare l'efficacia del controllo dello Stato di approdo, compresa, tra l'altro, una valutazione della fattibilità e del valore aggiunto relativi all'istituzione e alla gestione di una banca dati centrale dei certificati rilasciati alla gente di mare, che sarebbe connessa con la banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(10)</sup> e alla quale sarebbero collegati tutti gli Stati membri. Tale banca dati centrale dovrebbe contenere tutte le informazioni di cui all'allegato III della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di addestramento rilasciati conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW.
- (28) La Commissione dovrebbe instaurare un dialogo con le parti sociali e gli Stati membri al fine di sviluppare iniziative di formazione marittima in aggiunta ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare concordati a livello internazionale, che possano essere riconosciute reciprocamente dagli Stati membri come diplomi di eccellenza europei per gente di mare. Tali iniziative dovrebbero basarsi sulle raccomandazioni dei progetti pilota in corso e sulle strategie stabilite nel piano della Commissione per la cooperazione settoriale sulle competenze ed essere sviluppate in linea con esse.
- (29) Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di garantire il tempestivo adeguamento delle norme dell'Unione a tali sviluppi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione delle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW attraverso l'aggiornamento dei requisiti tecnici in materia di formazione e certificazione della gente di mare e l'allineamento di tutte le pertinenti disposizioni della presente direttiva in relazione ai certificati digitali per gente di mare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016<sup>(11)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (30) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni della presente direttiva con riguardo al riconoscimento di paesi terzi nonché in relazione ai dati statistici relativi alla gente di mare che devono essere forniti dagli Stati membri alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(12)</sup>.
- (31) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente l'allineamento delle norme dell'Unione alle norme internazionali in materia di formazione e certificazione della gente di mare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (32) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

#### Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione di:
- a) navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;
  - b) navi da pesca;

<sup>(10)</sup> Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

<sup>(11)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- c) unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
  - d) imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
2. L'articolo 6 si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità.

#### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «comandante»: la persona che ha il comando di una nave;
- 2) «ufficiale»: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza di contratti collettivi o in base alle consuetudini;
- 3) «ufficiale di coperta»: un ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capo II;
- 4) «primo ufficiale di coperta»: l'ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
- 5) «ufficiale di macchina»: un ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capo III;
- 6) «direttore di macchina»: l'ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
- 7) «primo ufficiale di macchina»: l'ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina e al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;
- 8) «allievo ufficiale di macchina»: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
- 9) «radiooperatore»: una persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio;
- 10) «marinaio»: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;
- 11) «nave adibita alla navigazione marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
- 12) «nave battente bandiera di uno Stato membro»: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
- 13) «viaggi costieri»: i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;
- 14) «potenza di propulsione»: la potenza d'uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su qualsiasi altro documento ufficiale;
- 15) «nave petroliera»: una nave costruita e impiegata per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;
- 16) «nave chimichiera»: una nave costruita o adattata e impiegata per il trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido elencati al capo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, nella versione aggiornata;
- 17) «nave gasiera»: una nave costruita o adattata e impiegata per il trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, nella versione aggiornata;
- 18) «norme radio»: le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;
- 19) «nave da passeggeri»: una nave come definita nella Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 («SOLAS 74») dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nella versione modificata;

- 20) «nave da pesca»: una nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
- 21) «convenzione STCW»: la Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 dell'IMO, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambe nella loro versione aggiornata;
- 22) «servizio radio»: le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite conformemente alle norme radio, alla SOLAS 74 e, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell'IMO, nelle loro versioni aggiornate;
- 23) «nave ro-ro da passeggeri»: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
- 24) «codice STCW»: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;
- 25) «funzioni»: una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
- 26) «compagnia»: il proprietario di una nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell'assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi della presente direttiva;
- 27) «servizio di navigazione»: il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di un'altra qualifica;
- 28) «riconosciuto»: riconosciuto da uno Stato membro a norma della presente direttiva;
- 29) «paese terzo»: paese che non è uno Stato membro;
- 30) «mese»: un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese;
- 31) «radiooperatore GMDSS»: persona qualificata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato I, capo IV;
- 32) «codice ISPS»: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (*International Ship and Port Facility Security*), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
- 33) «ufficiale di protezione della nave»: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed è designata dalla compagnia come responsabile della protezione della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave, e come collegamento con l'ufficiale di protezione della compagnia e con l'ufficiale di protezione dell'impianto portuale;
- 34) «compiti di protezione»: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;
- 35) «certificato di competenza»: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radiooperatori del GMDSS, in conformità dell'allegato I, capi II, III, IV, V o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato;
- 36) «certificato di addestramento»: certificato diverso da un certificato di competenza, rilasciato a un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio di navigazione previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
- 37) «prova documentale»: documentazione, diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento, utilizzata per stabilire che i pertinenti requisiti previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
- 38) «ufficiale elettrotecnico»: ufficiale qualificato in conformità dell'allegato I, capo III;
- 39) «marittimo abilitato di coperta»: marinaio qualificato in conformità dell'allegato I, capo II;
- 40) «marittimo abilitato di macchina»: marinaio qualificato in conformità dell'allegato I, capo III;
- 41) «comune elettrotecnico»: marinaio qualificato in conformità dell'allegato I, capo III;

- 42) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l'accettazione o il riconoscimento dei propri certificati di competenza, certificati di addestramento o prove documentali;
- 43) «codice IGF»: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella regola II-1/2.29 della SOLAS 74;
- 44) «codice polare»: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella regola XIV/1.1 della SOLAS 74;
- 45) «acque polari»: acque dell'Artico e/o della zona dell'Antartide, come definite nelle regole XIV/1.2, XIV/1.3 e XIV/1.4 della SOLAS 74.

#### Articolo 3

##### **Formazione e abilitazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all'articolo 1 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all'articolo 2, punti 35 e 36, e/o di prove documentali quali definite all'articolo 2, punto 37.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell'equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.

#### Articolo 4

##### **Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide**

1. Gli Stati membri garantiscono che i certificati di competenza e i certificati di addestramento siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.
2. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come previsto dal presente articolo.
3. I certificati di competenza e i certificati di addestramento sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 3, di cui all'allegato della convenzione STCW.
4. I certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell'autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria e in conformità del presente articolo.
5. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:
  - a) includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell'esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio; oppure
  - b) rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.
6. A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all'articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW.

Le convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza e le convalide attestanti un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono rilasciate solo qualora siano soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della presente direttiva.

7. Lo Stato membro che riconosce un certificato di competenza o un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato della convenzione STCW a norma della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della presente direttiva convalida tale certificato per attestare il proprio riconoscimento solo dopo aver verificato l'autenticità e la validità dello stesso. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

8. Le convalide di cui ai paragrafi 6 e 7:
- a) possono essere emesse in quanto documenti separati;
  - b) sono rilasciate esclusivamente dagli Stati membri;
  - c) ricevono ciascuna un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza, alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato di competenza in questione, purché si tratti di un numero unico;
  - d) decadono quando cessa la validità del certificato di competenza o del certificato di addestramento convalidati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato della convenzione STCW sul quale sono apposte, o quando gli stessi sono revocati, sospesi o annullati dallo Stato membro o dal paese terzo che li ha rilasciati e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.
9. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.
10. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.
11. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva è tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, in formato cartaceo o digitale, la cui autenticità e validità possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 13, lettera b), del presente articolo.
12. Per il rilascio dei certificati i candidati dimostrano:
- a) la propria identità;
  - b) di avere un'età non inferiore a quella prevista per il certificato di competenza o per il certificato di addestramento richiesto dalle regole di cui all'allegato I;
  - c) di soddisfare le norme di idoneità medica, di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW;
  - d) di aver completato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole di cui all'allegato I per il rilascio del certificato di competenza o del certificato di addestramento richiesto;
  - e) di possedere i livelli di competenza prescritti dalle regole dell'allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato di competenza.

Il presente paragrafo non si applica al riconoscimento delle convalide a norma della regola I/10 della convenzione STCW.

13. Gli Stati membri si impegnano a:
- a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati di competenza e certificati di addestramento e di tutte le convalide per comandanti, ufficiali e, se del caso, marinai che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;
  - b) comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense agli altri Stati membri o alle altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l'autenticità e la validità dei certificati di competenza e/o dei certificati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento ai sensi della regola I/10 della convenzione STCW o l'assunzione a bordo di una nave.
14. Qualora entrino in vigore pertinenti modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW in relazione ai certificati digitali per gente di mare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di modificare la presente direttiva allineando tutte le pertinenti disposizioni a tali modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW per digitalizzare i certificati e le convalide della gente di mare.

#### Articolo 5

##### Informazioni alla Commissione

Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 8, e dell'articolo 22, paragrafo 2, ed esclusivamente per l'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e a fini statistici, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l'anno, le informazioni elencate nell'allegato III della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali le informazioni indicate nell'allegato III della presente direttiva.

#### Articolo 6

##### Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.
2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
3. Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l'autorità di un altro Stato membro conformemente all'articolo 12.
4. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate.
5. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 8, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regola VII/1.
6. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi, a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato.

La prova documentale dell'avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile.

7. Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possieda una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.

#### Articolo 7

##### Requisiti della formazione

La formazione di cui all'articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell'allegato I, in particolare per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuta dall'autorità o dall'organismo competente designato da ciascuno Stato membro.

#### Articolo 8

##### Principi che disciplinano i viaggi costieri

1. All'atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.

2. Uno Stato membro che, per quanto riguarda le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, include i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri o di parti della convenzione STCW nei limiti della sua definizione di viaggio costiero stipula un accordo con gli Stati membri o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.

3. Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave è adibita a viaggi costieri, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla presente direttiva.

4. Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro, al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.

5. I certificati di competenza della gente di mare rilasciati da uno Stato membro o da uno Stato parte della convenzione STCW nei limiti da esso definiti per il viaggio costiero possono essere riconosciuti da altri Stati membri per il servizio entro i limiti da essi definiti per il viaggio costiero, a condizione che gli Stati membri o le parti in questione stipulino un accordo che precisi i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre condizioni pertinenti.

6. Gli Stati membri che definiscono i viaggi costieri in conformità dei requisiti del presente articolo:

a) soddisfano i principi che disciplinano i viaggi costieri specificati alla sezione A-I/3 del codice STCW;

b) introducono i limiti dei viaggi costieri nelle convalide rilasciate ai sensi dell'articolo 4.

7. Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.

#### Articolo 9

##### **Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali**

1. Gli Stati membri adottano e applicano le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti i certificati e le convalide rilasciati e prevedono sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione della gente di mare.

Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.

3. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell'autenticità dei certificati rilasciati alla gente di mare, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.

#### Articolo 10

##### **Sanzioni o provvedimenti disciplinari**

1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un'indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, azioni, omissioni o comportamenti che mettono a rischio la protezione che possano arrecare una minaccia diretta alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all'ambiente marino da parte dei possessori di certificati di competenza, di certificati di addestramento o di convalide rilasciati da uno Stato membro in relazione all'adempimento delle funzioni relative ai loro certificati di competenza e ai certificati di addestramento, nonché per quanto riguarda la revoca, la sospensione e l'annullamento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.

2. Gli Stati membri adottano e applicano le opportune misure per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide rilasciati.
3. Sanzioni o provvedimenti disciplinari sono previsti e applicati nei casi in cui:
  - a) una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva;
  - b) un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 7; oppure
  - c) una persona ottenga con l'inganno o con documenti contraffatti un'assunzione che comporti l'assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa.
4. Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3 collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l'intenzione di avviare un'azione nell'ambito della propria giurisdizione.

#### Articolo 11

#### **Norme di qualità**

1. Gli Stati membri assicurano:
  - a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo svolte da enti o organismi non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;
  - b) che qualora tali attività siano condotte da enti o organismi pubblici, sia applicato un sistema di norme di qualità conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;
  - c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di conoscenze, di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;
  - d) che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.

Gli obiettivi e le relative norme di qualità di cui al primo comma, lettera c), possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione.

2. Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite, delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che:
  - a) tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
  - b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
  - c) si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate;

- d) tutte le disposizioni applicabili della convenzione e del codice STCW, incluse le modifiche, siano disciplinate dal sistema di norme di qualità. Gli Stati membri possono anche includere nel sistema le altre disposizioni applicabili della presente direttiva.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente ogni valutazione svolta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, secondo il formato specificato alla sezione A-I/7 del codice STCW, entro sei mesi dalla data della valutazione.

#### Articolo 12

##### **Norme mediche**

1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico conformemente al presente articolo e alla sezione A-I/9 del codice STCW, tenendo conto, se del caso, della sezione B-I/9 del codice STCW.
2. Ogni Stato membro garantisce che i responsabili della valutazione dell'idoneità fisica della gente di mare siano medici in attività, riconosciuti da tale Stato ai fini degli esami medici della gente di mare, conformemente alla sezione A-I/9 del codice STCW.
3. Ogni marittimo titolare di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento rilasciato a norma delle disposizioni della convenzione STCW che presta servizio in mare possiede anche un certificato medico valido rilasciato conformemente al presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.
4. Ai fini del rilascio di un certificato medico i candidati:
  - a) hanno almeno sedici anni;
  - b) forniscono una prova soddisfacente della propria identità;
  - c) possiedono i requisiti applicabili di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro interessato.
5. I certificati medici sono validi per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno.
6. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante un viaggio, si applica la regola I/9 dell'allegato della convenzione STCW.
7. In casi urgenti uno Stato membro può permettere a un marittimo di lavorare senza un certificato medico valido. In tali casi si applica la regola I/9 dell'allegato della convenzione STCW.

#### Articolo 13

##### **Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento**

1. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto a norma di qualsiasi capo dell'allegato I ad esclusione del capo V, regola V/3, o del capo VI che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra per essere ritenuti idonei al servizio di navigazione devono, ad intervalli non superiori a cinque anni:
  - a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 12;
  - b) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.
2. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali, devono aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole.
3. I comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3, del codice STCW.
4. I comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che incrociano nelle acque polari, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che incrociano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW.

5. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e/o i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e/o di addestramento nella parte A del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e/o certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a valutazioni.
6. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per le persone che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali persone aggiornino le proprie qualifiche.
7. Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di adeguamento come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW.
8. Al fine di aggiornare le conoscenze di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera, nel rispetto dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 19.

#### *Articolo 14*

##### **Uso di simulatori**

Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi previsto devono essere osservati per quanto riguarda:

- a) tutta l'attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
- b) qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW, da attuarsi per mezzo di simulatori;
- c) qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità prescritta alla parte A del codice STCW.

#### *Articolo 15*

##### **Responsabilità delle compagnie**

1. Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie responsabili dell'ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi a norma della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare:

- a) che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato, conforme alla presente direttiva e rilasciato dallo Stato membro;
- b) che l'equipaggio delle navi sia formato conformemente alle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi applicate dal rispettivo Stato membro;
- c) che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
- d) che i marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio su una nave, possano familiarizzarsi con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
- e) che l'equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza e adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento;
- f) che la gente di mare in servizio sulle sue navi abbia seguito corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento come previsto dalla convenzione STCW;
- g) che a bordo delle sue navi si svolga sempre un'efficace comunicazione orale in conformità del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della SOLAS 74, nella versione modificata.

2. Le compagnie, i comandanti e i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della conduzione della nave.

3. La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la presente direttiva istruzioni scritte che indichino le strategie e le procedure da seguire atte a garantire alla gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e procedure includono:

- a) la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto abbia l'opportunità di conoscere:
  - i) l'equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare;
  - ii) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter adempiere correttamente i compiti assegnatigli;
- b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà la responsabilità di assicurare che ad ogni marittimo neoassunto siano comunicate le informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.

4. Le compagnie garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle loro navi ro-ro da passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al posto da occupare e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.

#### Articolo 16

##### **Idoneità al servizio**

1. Al fine di prevenire l'affaticamento, gli Stati membri:
  - a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento conformemente ai paragrafi da 3 a 13;
  - b) prescrivono che i turni di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere, a causa dell'affaticamento, l'efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
2. Gli Stati membri, al fine di prevenire il consumo di droga e alcol, provvedono affinché siano adottate misure adeguate conformemente al presente articolo.
3. Gli Stati membri tengono conto del pericolo costituito dall'affaticamento dei marittimi, in particolare di quelli che svolgono mansioni attinenti alla sicurezza delle operazioni della nave.
4. A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia e a coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell'inquinamento e alla protezione è concesso un periodo di riposo:
  - a) di almeno dieci ore ogni ventiquattro ore; e
  - b) di settantasette ore ogni sette giorni.
5. Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore e gli intervalli tra periodi di riposo consecutivi non superano quattordici ore.
6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali sono condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre affaticamento.
7. Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili. Gli orari sono stabiliti in un formato standard nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese.
8. Quando un marittimo è reperibile, come nel caso in cui una sala macchine non sia presidiata, ha diritto a un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo è interrotto da chiamate di lavoro.

9. Gli Stati membri provvedono affinché le registrazioni delle ore di riposo giornalieri dei marittimi siano tenute in un formato standard, nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese, per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità con il presente articolo. I marittimi ricevono una copia delle registrazioni che li riguardano, che è firmata dal comandante, o da una persona autorizzata dal comandante, e dai marittimi.

10. Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 3 a 9, il comandante di una nave ha diritto di esigere da un marittimo lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficoltà in mare. Di conseguenza, il comandante può sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere da un marittimo che effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalità. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni di normalità, il comandante provvede affinché tutti i marittimi che hanno prestato la loro opera durante il periodo di riposo ottengano un periodo di riposo adeguato.

11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e in linea con la direttiva 1999/63/CE, gli Stati membri possono prevedere, mediante normative, regolamentazioni o procedure nazionali, che l'autorità competente autorizzi o registri contratti collettivi che consentono deroghe alle ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei paragrafi 12 e 13 del presente articolo. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo.

12. Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.

13. Nell'ambito di eventuali deroghe al paragrafo 5, di cui al paragrafo 11, le ore di riposo minimo nell'arco di ventiquattro ore previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.

14. Gli Stati membri stabiliscono, al fine di prevenire l'abuso di alcol, un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 % o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica per comandanti, ufficiali e altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino.

#### Articolo 17

##### Dispensa

1. In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti, ove a loro giudizio ciò non provochi pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, possono rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i sei mesi in una funzione diversa da quella di radiooperatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle relative norme radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione delle autorità competenti. Tuttavia le dispense non sono concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

2. Qualsiasi dispensa concessa per un posto è rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui non sia prescritta l'abilitazione per il posto sottostante, la dispensa può essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio delle autorità competenti, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, le sia prescritto di superare una prova accettata dalle autorità competenti quale dimostrazione che tale dispensa può essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le autorità competenti si assicurano che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal titolare di un appropriato certificato.

## Articolo 18

**Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione**

1. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che devono:
  - a) fornire la formazione di cui all'articolo 3;
  - b) organizzare e/o controllare le prove, se del caso;
  - c) rilasciare i certificati di cui all'articolo 4;
  - d) concedere le dispense di cui all'articolo 17.
2. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
  - a) tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare:
    - i) devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l'altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti;
    - ii) devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) e f);
  - b) le persone incaricate di attività di formazione in servizio o valutazione a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolano la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività;
  - c) gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra;
  - d) chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere l'abilitazione ai sensi della presente direttiva deve:
    - i) essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita;
    - ii) essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita;
    - iii) se la formazione è impartita con l'ausilio di simulatori:
      - aver ricevuto un'istruzione adeguata circa le tecniche d'insegnamento che comportano l'uso di simulatori, e
      - aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
  - e) chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere una piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita;
  - f) chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:
    - i) avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare;
    - ii) essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione;
    - iii) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
    - iv) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione;
    - v) quando l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto;
  - g) quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all'articolo 11. Tali qualifiche, l'esperienza e l'applicazione dei livelli di qualità devono comportare un'adeguata formazione nelle tecniche d'insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere d), e) e f) del presente paragrafo.

*Articolo 19***Comunicazione a bordo**

Gli Stati membri assicurano che:

- a) fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell'equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni;
- b) a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza;

la compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata; ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua;

se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro;

- c) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d'appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:
  - i) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;
  - ii) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessita aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
  - iii) l'eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi, ad esempio con dimostrazioni, gesti, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita, allorché la comunicazione orale è inattuabile;
  - iv) la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;
  - v) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri;
- d) a bordo delle navi petroliere, delle navi chimichiere e delle navi gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni;
- e) siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra; tali comunicazioni si svolgono conformemente al capo V, regola 14, paragrafo 4, della SOLAS 74;
- f) quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva 2009/16/CE nella loro qualità di Stato d'approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno Stato membro osservino il presente articolo.

*Articolo 20***Riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento**

1. I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri o il certificato di addestramento rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di competenza o del loro certificato di addestramento.

2. Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, raccogliendo le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva. In sede di tale analisi preliminare, lo Stato membro fornisce, a sostegno della sua domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo.

Dopo la presentazione di tale domanda, la Commissione la esamina senza ritardo e decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, in merito all'avvio della valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo entro un periodo di tempo ragionevole, in ottemperanza al termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Qualora sia adottata una decisione positiva in merito all'avvio della valutazione, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda e di eventuali altri Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva e procede a una valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare che tale paese terzo soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e che siano state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti, e valutare se abbia ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

3. Qualora concluda, sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione adotta gli atti di esecuzione recanti la sua decisione in merito al riconoscimento di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Qualora il paese terzo interessato debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione e al suo sistema di istruzione, formazione e certificazione al fine di soddisfare i requisiti della convenzione STCW, l'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato entro trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Lo Stato membro che presenta la domanda può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stato adottato un atto di esecuzione ai sensi del presente paragrafo. In caso di un tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento emesse in relazione ai certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati dal paese terzo, fino a quando non sia stato adottato l'atto di esecuzione riguardante il riconoscimento di tale paese terzo.

4. Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, punti 4 e 5.

5. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, entro il 14 giugno 2005.

Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell'articolo 21.

6. La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

7. Nonostante il disposto dell'articolo 4, paragrafo 7, uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell'abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera.

In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità.

#### Articolo 21

##### **Mancata conformità con i requisiti della convenzione STCW**

1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfi più i requisiti della convenzione STCW ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi.

La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

2. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfi più i requisiti della convenzione STCW ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi.

La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo, ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.
4. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della convenzione STCW.
5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della convenzione STCW, la Commissione notifica al paese terzo interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese terzo è revocato entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della convenzione STCW.
6. La Commissione decide in merito alla revoca del riconoscimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.
7. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.
8. Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento emesse da uno Stato membro in relazione ai certificati di competenza o certificati di addestramento di cui all'articolo 20, paragrafo 1, rilasciati da un paese terzo per un periodo superiore a otto anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese terzo è riesaminato. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione a seguito di tale riesame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di sei mesi.

#### *Articolo 22*

#### **Rivalutazione**

1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, e almeno entro dieci anni dall'ultima valutazione, a una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 20, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.
2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, esegue la rivalutazione dei paesi terzi in base a criteri di priorità. Tali criteri includono gli elementi seguenti:
  - a) i dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo a norma dell'articolo 24;
  - b) il numero di convalide che attestano il riconoscimento in relazione ai certificati di competenza, o ai certificati di addestramento emessi conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW, emesse dal paese terzo;
  - c) il numero degli istituti di istruzione e formazione marittima accreditati dal paese terzo;
  - d) il numero di programmi di formazione e sviluppo professionale per gente di mare approvati dal paese terzo;
  - e) la data dell'ultima valutazione della Commissione avente ad oggetto il paese terzo e il numero di carenze individuate nei processi critici durante tale valutazione;
  - f) qualsiasi modifica rilevante nel sistema di formazione e certificazione marittima del paese terzo;
  - g) il numero totale di gente di mare abilitata dal paese terzo in servizio a bordo di navi battenti bandiera degli Stati membri e il relativo livello di formazione e qualifica;
  - h) informazioni relative agli standard di istruzione e formazione nel paese terzo fornite da qualsiasi autorità interessata o altro portatore di interesse, se disponibili.

In caso di mancata conformità di un paese terzo ai requisiti della convenzione STCW conformemente all'articolo 21 della presente direttiva, la rivalutazione di tale paese terzo assume priorità rispetto agli altri paesi terzi.

3. La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

*Articolo 23*

**Controllo dello Stato di approdo**

1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera e ad eccezione di quelle escluse dall'articolo 1, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da tale Stato membro per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento e/o una prova documentale ai sensi della convenzione STCW possiedano tale certificato di competenza o una dispensa valida e/o certificato di addestramento e/o prova documentale.
2. Nell'esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva 2009/16/CE.

*Articolo 24*

**Procedure di controllo dello Stato di approdo**

1. Fatta salva la direttiva 2009/16/CE, le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 23 sono limitate a:
- a) verificare che ogni marittimo che presta servizio a bordo e che ha l'obbligo di possedere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato di competenza o una dispensa valida e/o certificato di addestramento, o fornisca prova documentale di aver presentato alle autorità dello Stato di bandiera domanda di convalida attestante il riconoscimento di un certificato di competenza;
  - b) verificare che il numero e i certificati della gente di mare che presta servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dello Stato di bandiera.
2. L'idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a garantire il rispetto delle norme tecniche in materia di guardia e di protezione, secondo il caso, come previsto dalla convenzione STCW, è valutata conformemente alla parte A del codice STCW qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano rispettate per uno dei seguenti motivi:
- a) la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incagliamento;
  - b) si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di una convenzione internazionale;
  - c) la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'IMO o a pratiche e procedure concernenti la sicurezza della navigazione;
  - d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, o un rischio per la protezione;
  - e) un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona cui questo è stato originariamente rilasciato;
  - f) la nave batte la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinari sono in possesso di certificati rilasciati da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione STCW.
3. Nonostante la verifica del certificato, la valutazione di cui al paragrafo 2 può imporre alla gente di mare di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e della capacità di ciascun marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza al livello delle proprie competenze.

*Articolo 25*

**Fermo**

Fatta salva la direttiva 2009/16/CE, le seguenti carenze, nella misura in cui il funzionario che effettua il controllo dello Stato di approdo abbia stabilito che esse costituiscono un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, sono gli unici motivi ai sensi della presente direttiva per i quali uno Stato membro decide il fermo di una nave:

- a) la gente di mare non possiede certificati o certificati adeguati, non è stata validamente esentata né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera;

- b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;
- c) non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione o in macchina specificamente applicabili alla nave da parte dello Stato di bandiera;
- d) in una guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;
- e) non è stata comprovata l'idoneità professionale per i compiti imposti alla gente di mare quanto alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento;
- f) non è possibile assegnare al primo turno di guardia all'inizio del viaggio, e ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposati e comunque idonee al servizio.

#### *Articolo 26*

### **Controllo periodico dell'adempimento**

La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.

#### *Articolo 27*

### **Informazioni a fini statistici**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III ai fini dell'articolo 21, paragrafo 8, e dell'articolo 22, paragrafo 2, e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.
2. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri su base annuale e in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprietà sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni sulla trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1406/2002.
3. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all'allegato III prima di trasmetterle alla Commissione. La Commissione utilizza soltanto tali informazioni rese anonime.
4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l'analisi e la divulgazione di tali informazioni siano concepite in modo tale da rendere possibile l'analisi statistica.

Ai fini del primo comma, la Commissione adotta misure dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

#### *Articolo 28*

### **Relazione di valutazione**

Entro il 2 agosto 2024, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione contenente suggerimenti riguardo alle azioni da adottare conseguenti alla valutazione. In tale relazione di valutazione la Commissione analizza l'attuazione del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare ed eventuali sviluppi in merito ai certificati digitali per gente di mare a livello internazionale. La Commissione valuta altresì eventuali sviluppi relativamente alla considerazione futura dei diplomi di eccellenza europei per gente di mare, sulla base delle raccomandazioni formulate dalle parti sociali.

#### *Articolo 29*

### **Modifica**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 che modificano l'allegato I della presente direttiva e le relative disposizioni della presente direttiva per allineare tale allegato e tali disposizioni alle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 che modificano l'allegato III della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

#### Articolo 30

##### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 14, e all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 14, e all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 14, e dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Articolo 31

##### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(13)</sup>. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### Articolo 32

##### Sanzioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma degli articoli 3, 4, 8, da 10 a 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e dell'allegato I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

<sup>(13)</sup> Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

*Articolo 33***Comunicazione**

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tutte le disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 34***Abrogazione**

La direttiva 2008/106/CE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

*Articolo 35***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 36***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2022

*Per il Parlamento europeo*

*La presidente*

R. METSOLA

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. BEAUNE

---

## ALLEGATO I

## REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI DALLA CONVENZIONE STCW DI CUI ALL'ARTICOLO 3

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capo VIII, regola VIII/2.

Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.

2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e al rinnovo di certificati di competenza in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:

- 1) navigazione;
- 2) maneggio e stivaggio del carico;
- 3) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
- 4) macchine e motori marini;
- 5) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
- 6) manutenzione e riparazioni;
- 7) comunicazioni radio,

ai seguenti livelli di responsabilità:

- 1) livello dirigenziale;
- 2) livello operativo;
- 3) livello ausiliario.

Le funzioni e i livelli di responsabilità sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.

## CAPO II

## COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA

Regola II/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 500 GT (*gross tonnage*) possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. ha almeno diciotto anni;

- 2.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa un'attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi;
- 2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
- 2.4. ha i requisiti applicabili previsti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
- 2.5. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW;
- 2.6. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi 1, 2 e 3 del codice STCW.

#### Regola II/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di stazza pari o superiore alle 3 000 GT

1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 3 000 GT possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. ha i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
    - 2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di dodici mesi;
    - 2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
  - 2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 3 000 GT.

Comandante e primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3 000 GT

3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza tra le 500 e le 3 000 GT possiede un certificato di competenza.
4. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 4.1. possiede, per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT;
  - 4.2. possiede, per l'abilitazione quale comandante, i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
  - 4.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3 000 GT.

## Regola II/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti su navi di stazza inferiore a 500 GT

## Navi non adibite a viaggi costieri

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 500 GT.
2. Ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per il servizio in qualità di comandante di navi di stazza compresa tra le 500 e le 3 000 GT.

## Navi adibite a viaggi costieri

## Ufficiale responsabile della guardia di navigazione

3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.
4. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:
  - 4.1. ha almeno diciotto anni;
  - 4.2. ha effettuato:
    - 4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dallo Stato membro; o
    - 4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a trentasei mesi;
  - 4.3. ha i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
  - 4.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri;
  - 4.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi 1, 2 e 3 del codice STCW.

## Comandante

5. Ogni comandante che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.
6. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:
  - 6.1. ha almeno venti anni;
  - 6.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi;
  - 6.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri;
  - 6.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi 1, 2 e 3 del codice STCW.

## Dispense

7. L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.

## Regola II/4

## Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei marinai facenti parte di una guardia di navigazione

1. Ogni marinaio facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore a 500 GT, che non sia un marinaio che sta compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura tale da non richiedere specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. ha almeno sedici anni;
  - 2.2. ha effettuato:
    - 2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o
    - 2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
  - 2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio qualificato.

## Regola II/5

## Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di marinai in qualità di marittimi abilitati di coperta

1. Ogni marittimo abilitato di coperta in servizio su una nave di stazza pari o superiore a 500 GT possiede un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. ha almeno diciotto anni;
  - 2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione dei marinai facenti parte di una guardia di navigazione;
  - 2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come marinaio facente parte di una guardia di navigazione, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta:
    - 2.3.1. non inferiore a diciotto mesi, o
    - 2.3.2. non inferiore a dodici mesi e ha completato la formazione riconosciuta;
  - 2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/5 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei marittimi abilitati emessi prima del 1° gennaio 2012 con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.

## CAPO III

## REPARTO MACCHINE

## Regola III/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. ha almeno diciotto anni;
  - 2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-III/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;
  - 2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia in un locale macchine sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
  - 2.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW;
  - 2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi 1, 2 e 3 del codice STCW.

## Regola III/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW

1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in tale compito:
    - 2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, di non meno di dodici mesi come ufficiale di macchina qualificato;
    - 2.1.2. per l'abilitazione a direttore di macchina, di non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di macchina;
  - 2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.

## Regola III/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3 000 kW

1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3 000 kW possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
    - 2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
    - 2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
  - 2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3 000 kW purché il certificato sia convalidato in tal senso.

## Regola III/4

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. ha almeno sedici anni;
  - 2.2. ha effettuato:
    - 2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o
    - 2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
  - 2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un marinaio qualificato.

## Regola III/5

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marittimo abilitato di macchina in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni marittimo abilitato di macchina in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.

2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. ha almeno diciotto anni;
  - 2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione a marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato;
  - 2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come marinaio facente parte di una guardia di macchina, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nel reparto macchine:
    - 2.3.1. non inferiore a dodici mesi; o
    - 2.3.2. non inferiore a sei mesi e ha completato la formazione riconosciuta;
  - 2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/5 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei marinai del reparto macchine emessi prima del 1° gennaio 2012 con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.

#### Regola III/6

##### Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiale elettrotecnico

1. Ogni ufficiale elettrotecnico in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. ha almeno diciotto anni;
  - 2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno dodici mesi, di cui almeno sei mesi di servizio di navigazione, nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conforme ai requisiti della sezione A-III/6 del codice STCW e documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;
  - 2.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/6 del codice STCW;
  - 2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati degli ufficiali elettrotecnici emessi prima del 1° gennaio 2012 con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Nonostante i requisiti prescritti ai punti 1, 2 e 3, uno Stato membro può ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/6.

#### Regola III/7

##### Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune elettrotecnico

1. Ogni comune elettrotecnico in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
  - 2.1. ha almeno diciotto anni;

- 2.2. ha completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno dodici mesi di formazione e di pratica; o
  - 2.3. ha completato una formazione riconosciuta, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a sei mesi; o
  - 2.4. è in possesso di qualifiche che corrispondono alle competenze tecniche di cui alla tabella A-III/7 del codice STCW e ha completato un periodo riconosciuto di servizio di navigazione, non inferiore a tre mesi; e
  - 2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/7 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni elettrotecnici emessi entro il 1° gennaio 2012 con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
  4. Nonostante i requisiti prescritti ai punti 1, 2 e 3, uno Stato membro può ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/7.

#### CAPO IV

##### OPERATORI ADDETTI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO

###### Nota esplicativa

Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'Organizzazione marittima internazionale.

###### Regola IV/1

###### Applicazione

1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capo si applicano ai radiooperatori su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla SOLAS 74, nella versione modificata.
2. I radiooperatori su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della SOLAS 74 non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni del presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri provvedono affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.

###### Regola IV/2

###### Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS

1. Ogni persona responsabile o incaricata dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS possiede un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato alla certificazione di competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali la SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono disporre di un'apparecchiatura radio:
  - 2.1. ha almeno diciotto anni;
  - 2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

## CAPO V

**REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI**

## Regola V/1-1

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi petroliere e chimichiere

1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:
  - 2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o
  - 2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle petroliere.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi petroliere:
  - 4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere;
  - 4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:
    - 4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su petroliere, o
    - 4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi petroliere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW;
  - 4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2, del codice STCW.
5. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle chimichiere.
6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi chimichiere:
  - 6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere;
  - 6.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:
    - 6.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi chimichiere; o
    - 6.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di chimichiere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW;

- 6.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 3 del codice STCW.
7. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai punti 2, 4 o 6, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.

#### Regola V/1-2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi gasiere

1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi gasiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:
  - 2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1, del codice STCW; o
  - 2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1, del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle navi gasiere.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi gasiere:
  - 4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere;
  - 4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere:
    - 4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere, o
    - 4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi gasiere, in posizione di soprannumero, che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW;
  - 4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW.
5. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.

#### Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave da passeggeri devono soddisfare i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.

3. I comandanti, gli ufficiali, i marinai e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
4. I comandanti, gli ufficiali, i marinai e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 7, 8 e 9 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
5. Il personale in servizio a bordo di navi da passeggeri completa l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi da passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
6. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.
7. I comandanti, gli ufficiali, i marinai qualificati conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi da passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
8. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello come responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
9. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi ro-ro da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.
10. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9.

#### Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi soggette al codice IGF

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, deve ricevere l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva.
4. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura e all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF deve possedere un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi.
5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF deve aver completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.
6. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura e all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che ha ottenuto le qualifiche ed è stata abilitata conformemente alla regola V/1-2, punti 2 e 5, o alla regola V/1-2, punti 4 e 5 su navi gasiere, si ritiene soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF devono possedere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.
8. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4:
  - 8.1. deve aver completato una formazione avanzata riconosciuta per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW;
  - 8.2. deve aver completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al punto 8.1.
9. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che hanno ottenuto le qualifiche e sono stati abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:
  - 9.1. soddisfatto i requisiti di cui al punto 6;
  - 9.2. soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo di una nave gasiera;
  - 9.3. prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:
    - 9.3.1. navi soggette al codice IGF;
    - 9.3.2. navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure
    - 9.3.3. navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilità per la propulsione.
10. Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.
11. La gente di mare in possesso di certificati di addestramento conformemente ai punti 4 o 7 frequenta, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostra di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

#### Regola V/4

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari

1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve aver completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.
3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve:
  - 4.1. soddisfare i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari;

- 4.2. aver prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o deve aver prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente;
  - 4.3. aver completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.
5. Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

#### CAPO VI

#### **FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALLA PROTEZIONE, ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA**

##### Regola VI/1

Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare

1. Alla gente di mare vengono impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza viene adeguata al livello ivi indicato.
2. Qualora la formazione di base non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato, a seconda del caso, un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato il corso di formazione di base.

##### Regola VI/2

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza)

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza:
  - 1.1. ha almeno diciotto anni;
  - 1.2. ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di dodici mesi oppure ha frequentato un corso di formazione riconosciuto e ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di sei mesi;
  - 1.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di battelli di emergenza:
  - 2.1. possiede un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
  - 2.2. ha frequentato un corso di formazione riconosciuto;
  - 2.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 10, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di battelli di emergenza.

##### Regola VI/3

Requisiti minimi obbligatori relativi ai corsi di perfezionamento in tecniche antincendio

1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio ha superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando, in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW e ha una competenza del livello ivi indicato.

2. Qualora un corso di perfezionamento in tecniche antincendio non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio.

#### Regola VI/4

Requisiti minimi obbligatori in materia di primo soccorso e assistenza medica

1. La gente di mare addetta al servizio di primo soccorso a bordo di navi ha una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.
2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi ha una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica.

#### Regola VI/5

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento per ufficiali di sicurezza della nave

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento come ufficiale di sicurezza della nave:
  - 1.1. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi o un servizio di navigazione adeguato e ha conoscenza del funzionamento della nave;
  - 1.2. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/5, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio di certificati di addestramento di ufficiale di sicurezza della nave.
2. Gli Stati membri provvedono a rilasciare un certificato di addestramento a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

#### Regola VI/6

Requisiti minimi obbligatori relativi all'istruzione e alla formazione in materia di protezione per tutti gli appartenenti alle gente di mare

1. Alla gente di mare sono impartiti l'addestramento in materia di protezione, l'istruzione o la formazione di sensibilizzazione alla protezione, conformemente alla sezione A-VI/6, paragrafo da 1 a 4, del codice STCW e la loro competenza è adeguata al livello ivi indicato.
2. Qualora la sensibilizzazione alla protezione non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di sensibilizzazione alla protezione.

Gente di mare incaricata di compiti di protezione

3. La gente di mare incaricata di compiti di protezione ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/6, paragrafi 6, 7 e 8, del codice STCW.
4. Qualora una formazione in compiti di protezione non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di formazione in compiti di protezione.

## CAPO VII

## CERTIFICATI ALTERNATIVI

## Regola VII/1

## Rilascio di certificati alternativi

1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell'allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei capi suddetti, a condizione che:
  - 1.1. le relative funzioni e livelli di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi indicati;
  - 1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;
  - 1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell'allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
  - 1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
  - 1.5. i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell'articolo 4 della presente direttiva e delle disposizioni del capo VII del codice STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.

## Regola VII/2

## Certificazione della gente di mare

Ogni marittimo addetto a una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 o A-II/5 del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 o A-III/5 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW possiede un certificato di competenza o un certificato di addestramento, a seconda del caso.

## Regola VII/3

## Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi

1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, provvede affinché siano rispettati i seguenti principi:
  - 1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni di cui ai precedenti capi;
  - 1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi.
2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
  - 2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;

- 2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
  3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente capo è fondato sui seguenti principi:
    - 3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:
      - 3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
      - 3.1.2. abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; o
      - 3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia di macchina e di coperta al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia;
    - 3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
  4. I principi di cui ai punti 1 e 2 garantiscono il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.
-

## ALLEGATO II

**CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO UN CERTIFICATO O SOTTO LA CUI AUTORITÀ È STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2**

1. Il paese terzo deve essere parte della convenzione STCW.
  2. Il paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW.
  3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, ha accertato, procedendo alla valutazione della parte in questione, che può comprendere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che sono pienamente soddisfatti i requisiti della convenzione STCW relativi ai livelli di competenza, di formazione e di abilitazione, nonché ai livelli di qualità.
  4. Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della convenzione STCW sarà tempestivamente notificato.
  5. Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che la gente di mare che presenta, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo, abbia una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello direttivo che è autorizzato a svolgere.
  6. Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.
-

## ALLEGATO III

## INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE A FINI STATISTICI

1. Quando è fatto riferimento al presente allegato, sono trasmesse le seguenti informazioni specificate alla sezione A-I/2, paragrafo 9, del codice STCW per tutti i certificati di competenza o convalide che attestano il loro rilascio e per tutte le convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi e ove segnalato con (\*) tale trasmissione avviene in forma anonima, come richiesto dall'articolo 27, paragrafo 3, della presente direttiva:

Certificati di competenza (Cdc)/Convalide che ne attestano il rilascio (Car):

- codice unico del marittimo, se disponibile (\*);
- nome del marittimo (\*);
- data di nascita del marittimo;
- nazionalità del marittimo;
- sesso del marittimo;
- numero del Cdc convalidato (\*);
- numero della Car (\*);
- mansione(i);
- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
- data di scadenza;
- stato del certificato;
- limitazioni.

Convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi (Car):

- codice unico del marittimo, se disponibile (\*);
- nome del marittimo (\*);
- data di nascita del marittimo;
- nazionalità del marittimo;
- sesso del marittimo;
- Stato che rilascia il Cdc originale;
- numero del Cdc originale (\*);
- numero della Car (\*);
- mansione(i);
- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
- data di scadenza;
- stato della convalida;
- limitazioni.

2. Gli Stati membri possono fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento (Cda) rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali:
- codice unico del marittimo, se disponibile (\*);
  - nome del marittimo (\*);
  - data di nascita del marittimo;
  - nazionalità del marittimo;
  - sesso del marittimo;
  - numero del Cda (\*);
  - mansione(i);
  - data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
  - data di scadenza;
  - stato del Cda.
-

## ALLEGATO IV

## Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive  
(di cui all'articolo 34)

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 343 del 14.12.2012, pag. 78).

Direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 1 e all'allegato  
(GU L 188 del 12.7.2019, pag. 94).

## Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno  
(di cui all'articolo 34)

| Direttiva      | Termine di recepimento   |
|----------------|--|
| 2012/35/UE     | 4 luglio 2014, ad eccezione dell'articolo 1, punto 5<br>4 gennaio 2015 per quanto concerne l'articolo 1, punto 5 |
| (UE) 2019/1159 | 2 agosto 2021  |

## ALLEGATO V

## TAVOLA DI CONCORDANZA

| Direttiva 2008/106/CE          | Presente direttiva             |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Articolo 1, frase introduttiva | Articolo 2, frase introduttiva |
| Articolo 1, punti da 1 a 26    | Articolo 2, punti da 1 a 26    |
| Articolo 1, punto 28           | Articolo 2, punto 27           |
| Articolo 1, punto 29           | Articolo 2, punto 28           |
| Articolo 1, punto 30           | Articolo 2, punto 29           |
| Articolo 1, punto 31           | Articolo 2, punto 30           |
| Articolo 1, punto 32           | Articolo 2, punto 31           |
| Articolo 1, punto 33           | Articolo 2, punto 32           |
| Articolo 1, punto 34           | Articolo 2, punto 33           |
| Articolo 1, punto 35           | Articolo 2, punto 34           |
| Articolo 1, punto 36           | Articolo 2, punto 35           |
| Articolo 1, punto 37           | Articolo 2, punto 36           |
| Articolo 1, punto 38           | Articolo 2, punto 37           |
| Articolo 1, punto 39           | Articolo 2, punto 38           |
| Articolo 1, punto 40           | Articolo 2, punto 39           |
| Articolo 1, punto 41           | Articolo 2, punto 40           |
| Articolo 1, punto 42           | Articolo 2, punto 41           |
| Articolo 1, punto 43           | Articolo 2, punto 42           |
| Articolo 1, punto 44           | Articolo 2, punto 43           |
| Articolo 1, punto 45           | Articolo 2, punto 44           |
| Articolo 1, punto 46           | Articolo 2, punto 45           |
| Articoli 2 e 3                 | Articoli 1 e 3                 |
| Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Articolo 5, paragrafo 3 bis    | Articolo 4, paragrafo 4        |
| Articolo 5, paragrafo 4        | Articolo 4, paragrafo 5        |
| Articolo 5, paragrafo 5        | Articolo 4, paragrafo 6        |
| Articolo 5, paragrafo 6        | Articolo 4, paragrafo 7        |
| Articolo 5, paragrafo 7        | Articolo 4, paragrafo 8        |
| Articolo 5, paragrafo 8        | Articolo 4, paragrafo 9        |

| Direttiva 2008/106/CE               | Presente direttiva       |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Articolo 5, paragrafo 9             | Articolo 4, paragrafo 10 |
| Articolo 5, paragrafo 10            | Articolo 4, paragrafo 11 |
| Articolo 5, paragrafo 11            | Articolo 4, paragrafo 12 |
| Articolo 5, paragrafo 12            | Articolo 4, paragrafo 13 |
| Articolo 5, paragrafo 13            | Articolo 4, paragrafo 14 |
| Articolo 5 <i>bis</i>               | Articolo 5               |
| Articolo 5 <i>ter</i>               | Articolo 6               |
| Articolo 6                          | Articolo 7               |
| Articolo 7, paragrafo 1             | Articolo 8, paragrafo 1  |
| Articolo 7, paragrafo 1 <i>bis</i>  | Articolo 8, paragrafo 2  |
| Articolo 7 paragrafo 2              | Articolo 8, paragrafo 3  |
| Articolo 7, paragrafo 3             | Articolo 8, paragrafo 4  |
| Articolo 7, paragrafo 3 <i>bis</i>  | Articolo 8, paragrafo 5  |
| Articolo 7, paragrafo 3 <i>ter</i>  | Articolo 8, paragrafo 6  |
| Articolo 7, paragrafo 4             | Articolo 8, paragrafo 7  |
| Articolo 8                          | Articolo 9               |
| Articolo 9                          | Articolo 10              |
| Articolo 10                         | Articolo 11              |
| Articolo 11                         | Articolo 12              |
| Articolo 12, paragrafo 1            | Articolo 13, paragrafo 1 |
| Articolo 12, paragrafo 2            | Articolo 13, paragrafo 2 |
| Articolo 12, paragrafo 2 <i>bis</i> | Articolo 13, paragrafo 3 |
| Articolo 12, paragrafo 2 <i>ter</i> | Articolo 13, paragrafo 4 |
| Articolo 12, paragrafo 3            | Articolo 13, paragrafo 5 |
| Articolo 12, paragrafo 3 <i>bis</i> | Articolo 13, paragrafo 6 |
| Articolo 12, paragrafo 4            | Articolo 13, paragrafo 7 |
| Articolo 12, paragrafo 5            | Articolo 13, paragrafo 8 |
| Articolo 13                         | Articolo 14              |
| Articolo 14                         | Articolo 15              |
| Articolo 15                         | Articolo 16              |
| Articolo 16                         | Articolo 17              |
| Articolo 17                         | Articolo 18              |

| Direttiva 2008/106/CE                   | Presente direttiva                      |
|---|---|
| Articolo 18                             | Articolo 19                             |
| Articolo 19                             | Articolo 20                             |
| Articolo 20                             | Articolo 21                             |
| Articolo 21                             | Articolo 22                             |
| Articolo 22                             | Articolo 23                             |
| Articolo 23                             | Articolo 24                             |
| Articolo 24                             | Articolo 25                             |
| Articolo 25                             | Articolo 26                             |
| Articolo 25 <i>bis</i>                  | Articolo 27                             |
| Articolo 26                             | Articolo 28                             |
| Articolo 27                             | Articolo 29                             |
| Articolo 27 <i>bis</i>                  | Articolo 30                             |
| Articolo 28, paragrafo 1                | Articolo 31, paragrafo 1                |
| Articolo 28, paragrafo 2, prima frase   | Articolo 31, paragrafo 2, primo comma   |
| Articolo 28, paragrafo 2, seconda frase | Articolo 31, paragrafo 2, secondo comma |
| Articolo 29                             | Articolo 32                             |
| Articolo 30                             | —                                       |
| Articolo 31                             | Articolo 33                             |
| Articolo 32                             | Articolo 34                             |
| —                                       | Articolo 35                             |
| Articolo 34                             | Articolo 36                             |
| Allegato I                              | Allegato I                              |
| Allegato II                             | Allegato II                             |
| Allegato III                            | Allegato IV                             |
| Allegato IV                             | Allegato V                              |
| Allegato V                              | Allegato III                            |







ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**